



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 286

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 10 dicembre 2019

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (notturna)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

BILANCIO (5^a)

Martedì 10 dicembre 2019

Plenaria**235^a Seduta (notturna)**

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento D'Incà e i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Missiani e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e Castaldi.

La seduta inizia alle ore 21,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che la senatrice Ferrero, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE**(1586) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso, nell'odierna seduta pomeridiana.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente ragguagli in merito al prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della giornata odierna i relatori hanno avuto la possibilità di lavorare sui pareri e pertanto al momento proseguiranno le votazioni. Annuncia che è stato presentato il subemendamento 58.0.2001/19, pubblicato in allegato. Sono inoltre pubblicati in allegato i subemendamenti agli emendamenti presentati dai relatori il 9 dicembre scorso.

La senatrice PIRRO (*M5S*) deposita una riformulazione in un testo 2 del subemendamento 18.2001/1 (*pubblicata in allegato*).

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 57.0.5.

Si passa alla votazione dell'emendamento 13.0.2 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Previo parere favorevole della relatrice ACCOTO (*M5S*) e del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 13.0.2 (testo 2), posto ai voti, risulta approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 18.0.85 (testo 3), pubblicato in allegato, sul quale formulano parere favorevole il relatore STEFANO (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO.

Il senatore PICETTO FRATIN (*FI-BP*), pur favorevole al perseguimento della massima trasparenza dell'attività delle pubbliche amministrazioni, manifesta preoccupazione per la proliferazione di adempimenti imposti ai dirigenti pubblici e dei relativi meccanismi sanzionatori, paventando il rischio che una quantità eccessiva delle risorse a disposizione della pubblica amministrazione sia impegnata per attività di pubblicità e monitoraggio, a scapito della prestazione dei servizi nei confronti dei cittadini.

Si associa il senatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*), annunciando il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento, che giudica inutilmente vessatorio nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La senatrice PIRRO (*M5S*) assicura che l'emendamento in questione non introduce nuovi obblighi, ma è volto a garantire il rispetto di norme già vigenti e a spingere le pubbliche amministrazioni inadempienti ad adeguarsi agli *standard* di tante amministrazioni che già svolgono le attività previste dalla legge. Peraltro, il primo firmatario, senatore Morra, nel suo ruolo di presidente della Commissione parlamentare antimafia, ha avuto modo di rilevare che tutti i comuni sciolti per mafia presentano gravi carenze proprio sul piano della trasparenza.

L'emendamento 18.0.85 (testo 3) è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 19.0.48 (testo 3) (*pubblicato in allegato*), sul quale formulano parere favorevole la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 19.0.48 (testo 3) è quindi posto in votazione e risulta approvato. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 19.0.49 (testo 2), 19.0.55, 19.0.57, 19.0.58 (testo 2) e 19.0.60 (testo 2), di analogo contenuto.

Si passa all'esame dell'emendamento 40.16 (testo 2).

La relatrice ACCOTO (*M5S*) formula parere favorevole; concorda il rappresentante del GOVERNO.

I componenti del Gruppo di Forza Italia in Commissione bilancio sottoscrivono tale emendamento.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 28.0.61 in un nuovo testo 2, identico al 40.16 (testo 2) (*entrambi pubblicati in allegato*).

Gli identici emendamenti 40.16 (testo 2) e 28.0.61 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati.

Si passa all'esame dell'emendamento 40.0.4.

Il relatore STEFANO (*PD*) formula parere favorevole.

Il rappresentante del Governo esprime avviso conforme.

Il senatore ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*) e tutti i componenti del Gruppo della Lega in Commissione bilancio sottoscrivono l'emendamento 40.0.4 che, posto in votazione, risulta approvato.

Si passa all'emendamento 44.5 (testo 3) (*pubblicato in allegato*).

Previo parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 44.5 (testo 3), posto in votazione, risulta approvato.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito dell'approvazione di tale ultimo emendamento, risultano assorbiti i subemendamenti 44.1000/2, 44.1000/6 e 44.1000/7, riservandosi di valutare ulteriori assorbimenti.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 45.5 (testo 2) e 45.0.7 (testo 2) (*pubblicati in allegato*).

Il RELATORE formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere conforme.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 45.5 (testo 2) e 45.0.7 (testo 2) risultano quindi approvati.

Si passa poi all'emendamento 55.0.132 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), che favorevoli la relatrice e il rappresentante del Governo, posto in votazione, è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 62.0.34 (testo 2) (*pubblicato in allegato*), che viene sottoscritto dai componenti dei Gruppi di Forza Italia e Lega in Commissione bilancio.

Il relatore STEFANO (*PD*) formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 62.0.34 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa all'esame degli identici emendamenti 63.13 e 63.0.59.

Il RELATORE formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere conforme.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 63.13 e 63.0.59 sono approvati.

Favorevoli la relatrice ACCOTO (*M5S*) e il rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi l'emendamento 65.17 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Si passa all'esame dell'emendamento 65.0.78.

Il RELATORE formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 65.0.78 è posto in votazione e vien approvato.

Favorevoli la relatrice e il rappresentante del Governo, la Commissione approva altresì l'emendamento 72.19 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Si passa all'esame dell'emendamento 74.0.1 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Il relatore STEFANO (*PD*) formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

L'emendamento 74.0.1 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Il senatore MANCA (*PD*) chiede che l'emendamento 99.1 venga reinserito tra i segnalati.

Il PRESIDENTE acconsente alla richiesta del senatore Manca e segnala che l'emendamento, prevedendo l'inserimento di un articolo aggiuntivo, prenderà la nuova numerazione 100.0.700.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) formula parere favorevole sull'emendamento 100.0.700 (*già 99.1*).

Il rappresentante del GOVERNO formula parere conforme.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) chiede un chiarimento sul contenuto dell'emendamento 100.0.700 (*già 99.1*). Rispondono i senatori MANCA (*PD*) e DELL'OLIO (*M5S*).

L'emendamento 100.0.700 (*già 99.1*) (*pubblicato in allegato*), è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 99.14 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Il RELATORE formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CALANDRINI (*FdI*), che pone in evidenza l'importanza dell'emendamento, finalizzato a rifinanziare il fondo per le vittime del femminicidio.

La senatrice CONZATTI (*IV-PSI*) e i componenti dei Gruppi della Lega e di Forza Italia in Commissione bilancio sottoscrivono l'emendamento in questione.

L'emendamento 99.14 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 101.16.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO formula parere favorevole, a condizione che le parole «di ceppo italiano» siano sostituite con le seguenti «di origine italiana».

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) riformula l'emendamento 101.16 in un nuovo testo che recepisce l'indicazione del Governo (*pubblicata in allegato*).

L'emendamento 101.16 (testo 2) è posto in votazione e risulta approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 103.Tab.2.2.5 (testo 2) (*pubblicato in allegato*).

Il relatore STEFANO (*PD*) formula parere favorevole.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore SACCONI (*FI-BP*), nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, ricorda che l'emendamento è finalizzato ad alleggerire la densità del traffico, e conseguentemente a migliorare la qualità della vita dei cittadini, nel quadrante dei Castelli Romani dell'area metropolitana di Roma e, in particolare, nel comune di Grottaferrata.

L'emendamento 103.Tab.2.2.5 (testo 2), posto in votazione, risulta approvato.

Si passa dunque all'espressione dei pareri dei relatori sui subemendamenti agli emendamenti depositati dai relatori nella giornata di sabato 7 dicembre.

Il senatore COMINCINI (*IV-PSI*) chiede che sia revocata la dichiarazione di inammissibilità del subemendamento 8.2000/4, relativo alla strada della Valfurva.

Il senatore MANCA chiede che sia revocata la dichiarazione di inammissibilità dei subemendamenti 28.2000/14, 44.2000/8, 44.2000/14 e 44.2000/15.

Il presidente PESCO si riserva di valutare le richieste dei senatori COMINCINI (*IV-PSI*) e MANCA (*PD*).

Con riferimento all'emendamento 8.2000, il relatore STEFANO (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 8.2000/1, parere contrario sui subemendamenti 8.2000/2, 8.2000/7 e 8.2000/8 e invita al ritiro dei subemendamenti 8.2000/3 e 8.2000/6, formulando in caso di mancato ritiro

un parere contrario. Ricorda che il subemendamento 8.2000/4, del quale il senatore Comincini ha chiesto una rivalutazione, è allo stato inammissibile, così come i subemendamenti 8.2000/5, 8.2000/9 e 8.2000/10. Chiede infine l'accantonamento del subemendamento 8.2000/11.

Con riferimento all'emendamento 8.2001, esprime parere favorevole sul subemendamento 8.2001/1, a condizione che sia riformulato, sostituendo, al capoverso *b-bis*), le parole «2 milioni» con le seguenti «1 milione». Esprime poi parere contrario sul subemendamento 8.2001/15 e invita al ritiro dei subemendamenti 8.2001/4, 8.2001/8, 8.2001/9, 8.2001/13, 8.2001/14, 8.2001/17 e 8.2001/19, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario. Ricorda che i restanti subemendamenti all'emendamento 8.2001 sono stati dichiarati inammissibili.

Con riferimento all'emendamento 10.2000, formula parere contrario sui subemendamenti 10.2000/1, 10.2000/2, 10.2000/3 e 10.2000/4. Ricorda che il subemendamento 10.2000/5 è stato dichiarato inammissibile.

Con riferimento all'emendamento 12.2000, esprime parere favorevole sui subemendamenti 12.2000/7, 12.2000/8, 12.2000/9 e 12.2000/10 e parere contrario sui subemendamenti 12.2000/3, 12.2000/4 e 12.2000/5. Invita al ritiro dei subemendamenti 12.2000/1, 12.2000/2 e 12.2000/11, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario. Ricorda che il subemendamento 12.2000/6 è stato dichiarato inammissibile.

Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritira i subemendamenti 12.2000/1 e 12.2000/2.

Con riferimento all'emendamento 17.0.2000, il relatore STEFANO (*PD*) formula parere favorevole sul subemendamento 17.0.2000/1, e segnala che il subemendamento 17.0.2000/2 è stato dichiarato inammissibile.

Con riferimento all'emendamento 17.0.2001, esprime parere favorevole sul subemendamento 17.0.2001/1, osservando che il subemendamento 17.0.2001/2 è stato dichiarato inammissibile.

Con riferimento all'emendamento 18.2000, esprime parere favorevole sul subemendamento 18.2000/6, parere contrario sui subemendamenti 18.2000/1 e 18.2000/5 e invita al ritiro dei subemendamenti 18.2000/2, 18.2000/3 e 18.2000/7, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario. Fa infine presente che i restanti subemendamenti sono già stati dichiarati inammissibili.

Con riferimento all'emendamento 18.2001, la relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere contrario sul subemendamento 18.2001/4, ricordando che i restanti subemendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

Con riferimento all'emendamento 18.0.2000, invita al ritiro dei subemendamenti 18.0.2000/1, 18.0.2000/4, 18.0.2000/6 e 18.0.2000/7, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario, e ricorda che i restanti subemendamenti sono stati dichiarati inammissibili.

Il senatore MANCA (*PD*) ritira il subemendamento 18.0.2000/6.

Con riferimento all'emendamento 18.0.2001, la relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere favorevole sul subemendamento 18.0.2001/6 e invita al ritiro dei subemendamenti 18.0.2001/1, 18.0.2001/2, 18.0.2001/3, 18.0.2001/4 e 18.0.2001/5, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario.

Con riferimento all'emendamento 18.0.2002, propone l'accantonamento del subemendamento 18.0.2002/1 e invita al ritiro dei subemendamenti 18.0.2002/2, 18.0.2002/3, 18.0.2002/4 e 18.0.2002/5, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario.

Con riferimento all'emendamento 28.2000, esprime parere favorevole sui subemendamenti 28.2000/8, 28.2000/9 e 28.2000/15 e propone una riformulazione del subemendamento 28.2000/7. Esprime parere contrario sul subemendamento 28.2000/4 e invita al ritiro dei subemendamenti 28.2000/1, 28.2000/2 e 28.2000/5, formulando in caso di mancato ritiro un parere contrario. Propone l'accantonamento del subemendamento 28.2000/6.

Ricorda, infine, che i subemendamenti all'emendamento 28.0.2001 sono stati entrambi dichiarati inammissibili.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) esprime parere contrario sui subemendamenti 34.2000/1, 34.2000/2, 34.2000/3, 34.2000/4, 34.2000/5, 34.2000/9, 34.2000/11 e 34.2000/12; invita al ritiro dei subemendamenti 34.2000/6 e 34.2000/7; esprime parere favorevole sul subemendamento 34.2000/10 e propone l'accantonamento del subemendamento 34.2000/8.

Il subemendamento 34.2000/8 viene quindi accantonato.

La relatrice ACCOTO (*M5S*), rammentata l'inammissibilità dichiarata per i subemendamenti 44.2000/4, 44.2000/5, 44.2000/8, 44.2000/9, 44.2000/12, 44.2000/14, 44.2000/15 e 44.2000/16, esprime parere contrario sulle proposte emendative 44.2000/1, 44.2000/2, 44.2000/6, 44.2000/7, 44.2000/10 e 44.2000/13; esprime parere favorevole sui subemendamenti 44.2000/11, 44.2000/17 e 44.2000/18, nonché sul subemendamento 44.2000/19 subordinatamente a una riformulazione, consistente nella riduzione della spesa ivi autorizzata a 700.000 euro.

Su sollecitazione del relatore STEFANO (*PD*), il quale richiama l'opportunità di attendere le valutazioni del Governo, il presidente PESCO specifica che tutti i subemendamenti rispetto ai quali il parere dei relatori è favorevole devono intendersi accantonati.

La relatrice ACCOTO (*M5S*) si riserva di esprimere successivamente il parere alla proposta emendativa 47.0.2000/3. Dopo aver ribadito l'inammissibilità dichiarata sul subemendamento 47.0.2000/10, esprime parere contrario sui subemendamenti 47.0.2000/1, 47.0.2000/2, 47.0.2000/4,

47.0.2000/5, 47.0.2000/6, 47.0.2000/7 e 47.0.2000/9; il parere è favorevole sul subemendamento 47.0.2000/8. Rammenta inoltre la dichiarazione di inammissibilità riguardante la proposta 47.0.2001, dalla quale consegue la decadenza dei relativi subemendamenti.

Ha poi la parola il relatore STEFANO (*PD*), il quale, dato conto dell'inammissibilità del subemendamento 49.0.2000/3, si esprime in senso contrario ai subemendamenti 49.0.2000/1 e 49.0.2000/2; il parere è invece favorevole sul subemendamento 49.0.2000/4. Prosegue richiamando l'inammissibilità dei subemendamenti 49.0.2001/5, 49.0.2001/6 e 49.0.2001/7; esprime parere contrario sui subemendamenti 49.0.2001/1 e 49.0.2001/2; invita al ritiro del subemendamento 49.0.2001/4 e si esprime favorevolmente riguardo al subemendamento 49.0.2001/3, a condizione di una riformulazione consistente nella riduzione dell'autorizzazione di spesa ivi prevista a un milione di euro. Ribadisce quindi l'inammissibilità del subemendamento 52.0.2000/8 ed esprime parere contrario sulle proposte 52.0.2000/1, 52.0.2000/2, 52.0.2000/3, 52.0.2000/4, 52.0.2000/5, 52.0.2000/6 e 52.0.2000/7. Invita al ritiro dei subemendamenti 55.0.2000/2, 55.0.2000/11, 55.0.2000/12 e 55.0.2000/13; si esprime in senso favorevole ai subemendamenti 55.0.2000/4, 55.0.2000/6, 55.0.2000/7, 55.0.2000/16 e 55.0.2000/17; esprime parere contrario sul subemendamento 55.0.2000/5; ribadisce l'inammissibilità dei subemendamenti 55.0.2000/8, 55.0.2000/9, 55.0.2000/17a e 55.0.2000/18; propone l'accantonamento della proposta 55.0.2000/10 ai fini di una possibile riformulazione.

Le proposte 55.0.2000/1, 55.0.2000/2 e 55.0.2000/3 sono successivamente ritirate dai rispettivi proponenti.

Il relatore STEFANO (*PD*) ricorda l'inammissibilità dei subemendamenti 58.0.2000/1, 58.0.2000/2, 58.0.2000/6, 58.0.2000/11 e 58.0.2000/12; invita al ritiro dei subemendamenti 58.0.2000/3 e 58.0.2000/9; esprime parere favorevole sui subemendamenti 58.0.2000/4 e 58.0.2000/7, mentre il parere è contrario sulle proposte 58.0.2000/5, 58.0.2000/8 e 58.0.2000/10. Esprime parere contrario sui subemendamenti 70.2000/1 e 70.2000/2. Si esprime favorevolmente rispetto al subemendamento 72.2000/1, ribadisce l'inammissibilità del subemendamento 72.2000/2 ed esprime parere contrario sul subemendamento 72.2000/3. Esprime parere favorevole sul subemendamento 73.0.2000/1 e rammenta l'inammissibilità del subemendamento 73.0.2000/2. Prosegue esprimendo parere contrario rispetto ai subemendamenti 86.2000/1, 86.2000/2, 86.2000/3 e 86.2000/4. Ribadita l'inammissibilità dei subemendamenti 95.2000/1, 95.2000/2, 95.2000/3, 95.2000/6, 95.2000/8, 95.2000/10, 95.2000/11, 95.2000/12 e 95.2000/13, si esprime in senso contrario alle proposte 95.2000/4, 95.2000/5, 95.2000/7 e 95.2000/9. Esprime altresì parere contrario sui subemendamenti 96.2000/1, 96.2000/3, 96.2000/4, 96.2000/5, 96.2000/7, 96.2000/11 e 96.2000/12; esprime parere favorevole sui subemendamenti

96.2000/2 e 96.2000/13; suggerisce il ritiro dei subemendamenti 96.2000/8, 96.2000/9 e 96.2000/10. Dopo aver espresso parere contrario sulle proposte 97.2000/1, 97.2000/2 e 97.2000/3, invita a ritirare il subemendamento 97.2000/4. Prosegue esprimendo parere contrario relativamente ai subemendamenti 100.2000/1, 100.2000/2, 100.2000/6, 100.2000/7, 100.2000/8 e 100.2000/9; si esprime favorevolmente rispetto al subemendamento 100.2000/3 e fa presente l'inammissibilità delle proposte 100.2000/4, 100.2000/5, 100.2000/10 e 100.2000/11. Esprime infine parere contrario sulle proposte 103.Tab.2.50.5/1, 103.Tab.2.50.5/2 e 103.Tab.2.50.5/3.

La proposta 72.2000/4 è quindi ritirata dal proponente.

Il senatore SANTILLO (*M5S*) ritira il subemendamento 8.2000/6.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) suggerisce una sospensione dei lavori, al fine di consentire ai commissari la necessaria riflessione.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) chiede ragguagli circa l'organizzazione dei lavori in relazione al prosieguo dell'esame.

Il presidente PESCO fa presente l'opportunità di tenere conto della disponibilità delle valutazioni del Governo in relazione alle proposte emendative.

Il relatore STEFANO (*PD*) rammenta che diverse proposte sono state accantonate al fine di consentire l'analisi del Governo in relazione alla copertura finanziaria e auspica la comune volontà di una celere prosecuzione della trattazione.

Il senatore CALANDRINI (*FdI*) lamenta l'incertezza riguardante le prospettive dell'esame in Commissione del disegno di legge di bilancio.

Il presidente PESCO rileva l'ampiezza della trattazione svolta nella giornata odierna, che ha visto la Commissione impegnata nella votazione di numerose proposte emendative e sottolinea la disponibilità dimostrata dal Governo rispetto alle proposte dei Gruppi di opposizione.

In relazione all'emendamento 28.0.15 (testo 3) ha la parola la senatrice CATTANEO (*Aut (SVP-PATT, UV)*), la quale sottolinea il risultato proficuo del dialogo con il Governo, che ha condotto alla definizione di un testo che per finalità e principi è analogo alla proposta originaria.

Il senatore FLORIS (*FI-BP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 28.0.15 (testo 3).

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) manifesta soddisfazione riguardo ai risultati della mediazione che ha consentito di mettere a punto una proposta emendativa favorevole alle prospettive della ricerca italiana. Conclude dichiarando l'intenzione di tutti i componenti il proprio Gruppo di sottoscrivere l'emendamento 28.0.15 (testo 3).

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FI-BP*) esprime apprezzamento riguardo all'impegno del Governo ai fini della definizione della proposta in esame.

Il presidente PESCO loda l'impegno della senatrice Cattaneo e la condivisione di intenti delle diverse forze politiche.

Con il parere favorevole dei RELATORI e del GOVERNO, l'emendamento 28.0.15 (testo 3) viene posto in votazione e accolto. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 32.0.135.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU*) chiede la votazione dell'emendamento 47.0.21 (testo 3), di cui viene disposto l'accantonamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO avverte che la seduta antimeridiana di domani, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1586**Art. 6.****6.2000/1**

PIRRO

All'emendamento 6.2000, al capoverso «comma 2-bis», lettera b), capoverso 715, dopo le parole: «l'esonero di cui al comma 706» inserire le seguenti: «, dal 1° gennaio 2020,».

6.2000/2

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

All'emendamento 6.2000, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti:»;*

b) *dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente: «2-ter. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "a domanda dell'assicurato", sono aggiunte le seguenti: "o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "dei corsi di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali sia stato conseguito l'attestato previsto dal comma 3 nonché dei tirocini, per un periodo massimo di non più di 12 mesi, svolti presso istituzioni pubbliche";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola: "superstiti" sono aggiunte le seguenti: "o ai loro parenti ed affini entro il secondo grado"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

6.2000/3

STEGER, DURNWALDER, UNTERBERGER, LANIECE, BRESSA

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-ter. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché nelle ipotesi di cui al comma 29";

b) al comma 29, dopo la lettera b), è inserita la seguente: "*b-bis*. A partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.";

c) al comma 29, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:

"*d-bis*) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

6.2000/4

Giuseppe PISANI

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

«2-ter. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "quattro mesi";

b) alla lettera d) le parole: "cinque mesi" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi"».

Conseguentemente:

all'articolo 16, comma 1.1, le parole: «cinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «sei mesi»;

all'articolo 26, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 67, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 68, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 68, comma 2, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 70, comma 1, le parole: «tre mesi sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera a) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera c) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti: «quattro mesi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

Art. 7.

7.2000/1

ENDRIZZI

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «Alla provincia di Lecco» aggiungere le seguenti: «nonché della strada provinciale 3 in gestione alla provincia di Belluno»;*

b) *sostituire le parole: «è assegnata al soggetto attuatore» con le seguenti: «è assegnata ai soggetti attuatori».*

7.2000/2

ENDRIZZI

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «Alla provincia di Lecco» aggiungere le seguenti: «nonché della strada statale n. 52 "Carnica"»;*

b) *sostituire le parole: «è assegnata al soggetto attuatore» con le seguenti: «è assegnata ai soggetti attuatori».*

7.2000/3

FERRAZZI

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-bis.1. In coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107 comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è istituita una zona logistica speciale (ZLS) nell'area metropolitana di Venezia e Rovigo, comprendente le zone di Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenal, Zona Portuale e Tronchetto, nel Comune di Venezia e, nella provincia di Rovigo, i Comuni di Bergantino, Ceneselli, Trecenta, Bagnolo di Po, Fiesso Umbertiano, Polesella, Canaro, Occhiobello, Stienta, Gaiba, Ficarolo, Salara, Calto, Castelmasa, Castelnovo Bariano e Melara. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree da comprendere nella suddetta ZLS e le modalità di definizione del relativo piano di sviluppo strategico.

5-ter. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZLS di cui al comma 5-bis, si applica il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 20.

5-quater. Alle nuove imprese e a quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZLS di cui al comma 5-bis, si applicano altresì, in quanto compatibili, le agevolazioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il cui riconoscimento è soggetto al rispetto delle condizioni previste dal citato articolo 5, comma 3».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti*: «è incrementato di 64 milioni di euro per l'anno 2020, di 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 190 milioni di euro per l'anno 2025 e di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

7.2000/4

TRENTACOSTE

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-ter. Al fine di consentire il completamento della Strada Statale 117 bis, con particolare riferimento ai lotti C, è autorizzata una spesa di 120 milioni di euro per il 2020, 110 milioni di euro per il 2021, 100 milioni di euro per il 2022, 90 milioni di euro per il 2023, 80 milioni di euro per il 2024.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

7.2000/5

DE LUCIA

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-ter. Al fine di consentire interventi di ripristino delle barriere paramassi lungo la strada provinciale n. 76 "Cerreto Sannita- Cusano Mutri" e di mitigare il rischio di ulteriori cadute di materiale roccioso alla provincia di Benevento è attribuito un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

7.2000/6

ASTORRE

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5-bis inserire il seguente:

«5-ter. Al fine di compensare la carenza di introiti dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dal primo luglio 2020 di 20 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Le maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale sono versate, da parte dei gestori aeroportuali, direttamente ai Comuni aeroportuali. Le somme destinate ai Comuni, sono assegnate ai singoli Comuni, in base al numero dei passeggeri che risultano partiti dai singoli aeroporti. Per gli aeroporti il cui sedime sia esteso su più di un Comune, il riparto tra i Comuni interessati della somma spettante in relazione al traffico aeroportuale è disposta secondo la percentuale di superficie del rispettivo territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili non è dovuta dai passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici».

7.2000/7

FERRAZZI, D'ARIENZO

All'emendamento 7.2000, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di salvaguardia di Venezia, di cui alla legge 29 novembre 1984, n. 798 e successive modificazioni, sono stanziati risorse in conto capitale per un ammontare pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 122, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

7.2000/8

Giuseppe PISANI

All'emendamento 7.2000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

b) *dopo il comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-ter. Al fine di ottemperare ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché incrementare i servizi di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della pubblica sicurezza connessi anche all'esigenza di contrastare l'evasione fiscale e le frodi in ambito economico-finanziario alle assunzioni straordinarie previste per l'anno 2020, nelle carriere iniziali del corpo delle guardia di finanza autorizzate con legge n. 205 del 27 dicembre 2017, articolo 1, comma 287, lettera b) e legge n. 145 del 30 dicembre 2018, articolo 1, comma 381, lettera a), si provvede in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del Codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del concorso "380 allievi finanziari" bandito nell'anno 2018 e fino ad esaurimento delle stesse».

7.2000/9

BINETTI

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo» *con le seguenti:* «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

7.2000/10

BINETTI

All'emendamento 7.2000, sostituire le parole: «il comma 2, dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.» *con le seguenti:* «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

Art. 8.

8.2002/1

MANCA

Dopo il comma 857-bis, aggiungere il seguente:

«857-ter. Al fine di garantire il tempestivo adempimento degli obblighi previsti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Cen-

tro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, fatto a *Reading* il 22 giugno 2017, ratificato con legge 27 novembre 2017, n. 170, la regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, può autorizzare l'effettuazione in subappalto, senza alcun incremento del corrispettivo contrattuale, di opere o lavori, nonché di servizi o forniture riguardanti gli appalti in corso, anche al di fuori dei limiti e delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalla lettera c) del comma 4 del medesimo articolo 105».

8.2002/2

PIRRO

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

b) *dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:*

«10-ter. All'articolo 2, del decreto legislativo 24 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Per gli anni 2020-2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali".

10-quater. All'articolo 60-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: "previa intesa in sede di" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la" e dopo le parole: "concrete per", sono inserite le seguenti: "il sostegno e";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "pubbliche amministrazioni", sono inserite le seguenti: "anzitutto con riguardo a quelle territoriali di minori dimensioni";

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "Il piano contiene", sono sostituite dalle seguenti: "Il piano individua";

d) al comma 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) le tipologie di azioni dirette a implementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei";

e) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "enti locali", aggiungere in fine: ", anche sotto forma di supporto e assistenza tecnica alla formulazione e attuazione delle azioni di cui alla lettera b), anzitutto per le amministrazioni sprovviste di adeguate professionalità, necessarie all'esercizio delle funzioni fondamentali";

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: "misure correttive", sono sostituite dalle seguenti: "misure di sostegno";

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"Di ogni sopralluogo, visita e attività di sostegno svolta, è redatto un resoconto sottoscritto dal rappresentante dell'amministrazione o da un suo delegato, da cui risultano le visite e le rilevazioni eseguite, le richieste avanzate, la documentazione visionata o acquisita ed i risultati dell'attività svolta.";

h) al comma 5, le parole: "I verbali", sono sostituite dalle seguenti: "I resoconti";

i) al comma 6, le parole da: "misure correttive" a "Nucleo medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "misure concordate all'esito delle attività di cui al comma 4,";

j) il comma 7 è soppresso.

10-*quinquies*. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "di verifica biometrica dell'identità e" e le parole: ", in sostituzione dei diversi sistemi di rilevazione automatica, attualmente in uso» sono soppresse;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "sulle modalità di trattamento dei dati biometrici," sono soppresse;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "di verifica biometrica dell'identità e", sono soppresse.

10-*sexies*. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater* è autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2020, 5.000.000 di euro per l'anno 2021 e 4.000.000 di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

8.2002/3

COLLINA

All'emendamento 8.2002, dopo il capoverso comma: «10-bis», aggiungere i seguenti:

«10-ter. All'articolo 1, comma 970 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021".

10-quater. All'articolo 1, comma 1159, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di 16 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per l'anno 2021", sono sostituite dalle parole: "di 18 milioni per l'anno 2020 e di 22 milioni per l'anno 2021."».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - .

alla tabella E, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000;
2022: - .

8.2002/4

MIRABELLI

All'emendamento 8.2002, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire l'alinea con il seguente:

«All'articolo 8 dopo il comma 10, inserire i seguenti»;

b) dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:

«10-ter. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, 327, è inserito il seguente:

"3-bis. Se l'opera è di competenza di più enti territoriali, al fine di non pregiudicare la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi per lo sviluppo del Paese, in ossequio ai principi di sussidiarietà, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, la Conferenza di Servizi indetta dall'amministrazione aggiudicatrice destinataria dei finanziamenti statali eventualmente previsti, l'Accordo di programma, l'intesa ogni altro atto con il quale l'ente attuatore del progetto o gli enti territo-

riali interessati approvino il progetto di fattibilità tecnico economica o il progetto preliminare o definitivo, acquisito il parere favorevole dei Comuni su cui ricade l'intervento, nonché delle province o delle Città Metropolitane o della regione interessata, costituisce, ove se ne dia espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ovvero su iniziativa dell'ente attuatore, variante allo strumento urbanistico, con eventuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio ai sensi dell'articolo 10, comma 1"».

8.2003/1

MOLLAME

All'emendamento 8.2003, capoverso 31-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) le parole: «il quale, coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 della presente disposizione, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti», *sono sostituite dalle seguenti:* «incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana Siciliana e, mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i comma 2 e 3 del presente articolo. Con medesimo decreto sono stabiliti il supporto alle attività del Commissario e il suo compenso, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio.»;

b) dopo il capoverso 31-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«31-ter. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il secondo e terzo periodo sono soppressi».

8.2003/2

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO

All'emendamento n. 8.2003, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «i medesimi poteri di cui», sostituire le parole: «i commi 2 e 3», con le seguenti parole: «il comma 2»;

b) dopo le parole: «è incaricato di realizzare la progettazione», sopprimere le parole: «l'affidamento e l'esecuzione».

8.2003/3

PIRRO

All'emendamento 8.2003, sostituire le parole: «dopo le parole: "in cui versa la rete viaria"», fino a: «convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "esecuzione degli interventi sulla rete viaria", è inserita la seguente: "provinciale" e, dopo le parole: "Regione Siciliana", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo.";

b) al secondo periodo, le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche; l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario" con le seguenti: "Col medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabiliti altresì le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio."».

8.2003/4

Giuseppe PISANI

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo il comma 31-bis, inserire i seguenti:*

«31-ter. Alle province e ai liberi consorzi che, alla data del 30 novembre 2019, risultano in dissesto finanziario e con un valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno, relativi all'anno 2019, è attribuito un contributo di euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2020. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 gennaio 2020, in proporzione all'ammontare del valore negativo del fondo sperimentale di riequilibrio o dei trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno.

31-quater. Agli oneri di cui al comma 1 pari a 4,5 milioni si provvede: mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del Bilancio triennale 2020-2022 nell'ambito del programma "Fondo di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

8.2003/5

BARBONI

Dopo il comma 31-bis, inserire i seguenti:

«31-ter. Al fine di garantire gli *standard* di sicurezza e di operatività efficace necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino (con traffico in costante aumento specie da paesi *extra* Schengen), la dotazione organica del Corpo della Polizia di Stato (Polaria) viene incrementata di 10 unità a decorrere dal 1° gennaio 2020. È autorizzata per gli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di 1.500.000 per il personale POLARIA.

31-quater. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'acquisto di due automezzi aeroportuali idro schiuma antincendio e un simulatore di incendi aeroportuali per il Corpo dei Vigili del Fuoco presso l'aeroporto Fellini di Rimini. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 1.500.000 di euro per acquisto del materiale necessario (dispositivo per il controllo dei passaporti ed implementazione del sistema di digitalizza-

zione) alla Polizia di Stato (POLARIA) in servizio presso il Fellini per garantire sicurezza ed efficienza.

3. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale POLARIA».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020 - 3.000.000;

2021 - 1.500.000;

2022 - 1.500.000:

Così leggasi 2020:

1.000.000 - materiale per Vigili del Fuoco distaccamento Rimini;

1.500.000 - dispositivi per POLARIA Rimini;

500.000 - personale POLARIA.

Così leggasi 2021:

1.000.000 - dispositivi per POLARIA Rimini;

500.000 - personale POLARIA.

Così leggasi 2022:

1.000.000 -dispositivi POLARIA;

500.000 - personale POLARIA.

8.2003/6

MANCA, FERRARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.

(Interventi in merito agli adempimenti relativi alla sicurezza degli edifici scolastici)

1. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle scuole, quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11, pari a complessivi 40 milioni di euro, di cui euro 25 milioni per l'anno 2020 ed euro 15 milioni per l'anno 2021, sono assegnate agli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per effettuare verifiche in loco sui rischi strutturali, ai fini di fornire ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche i cui edifici hanno ricevuto la verifica in loco le valutazioni tecniche per la redazione del DVR di cui all'articolo 18 decreto legislativo

81/08, e per interventi di manutenzione di somma urgenza nel caso in cui l'ente ne ravvisi la necessità.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 tra gli enti locali interessati, nonché le modalità e i termini per effettuare le verifiche in loco sugli edifici scolastici.

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è aggiunto, dopo il comma 3-*bis*, il seguente comma:

"3-*ter* I dirigenti scolastici che, in adempimento di quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente comma 3, abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei degli edifici assegnati e dei relativi impianti non possono essere destinatari di provvedimenti sanzionatori ad opera degli organi di controllo quali VV.FF., A.S.L., Ispettorato del lavoro.

I dirigenti scolastici non esercitano alcun controllo sugli impianti e sui locali tecnici destinati ad ospitare in via esclusiva centrali, impianti ed ogni altra strumentazione tecnica di servizio all'edificio. Sono, di conseguenza, sollevati da qualsiasi responsabilità in merito"».

8.2003/7

PIRRO

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «inserire il seguente» con le seguenti: «aggiungere le seguenti»;*

b) *dopo il comma 31-bis, aggiungere il seguente:*

«31-*ter*. L'acquisto o il noleggio di veicoli ad alimentazione ibrida, non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La cilindrata del motore termico dei citati veicoli non può comunque essere superiore ai 2000 cc».

8.2003/8

Giuseppe PISANI

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*

2) dopo il comma 31-bis, inserire il seguente:

«31-ter. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio».

8.2003/9

Giuseppe PISANI

All'emendamento 8.2003, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole:* «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;
- 2) *dopo il comma 31-bis, inserire il seguente:*

«31-ter. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro."».

Art. 11.

11.2000/1

GALLONE

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo unico per il riciclo, nel quale confluiscono tutti i costi ambientali versati dai produttori, classificati in base a ciascuna tipologia di materiale. Il Ministero assegna e ridistribuisce gli importi derivanti dal versamento dei costi ambientali secondo i criteri stabiliti all'esito delle verifiche effettuate dal Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224. Dagli importi derivanti dal versamento del costo ambien-

tale sono detratti gli oneri per il ritiro, la selezione, la cernita e il trasporto, sostenuti dagli enti locali o da terzi, da rimborsare nella percentuale stabilita dal Consorzio nazionale degli imballaggi in base alla valutazione sull'efficacia del sistema prescelto, da effettuare secondo le modalità indicate all'articolo 224, comma 4; la restante parte delle somme versate a titolo di costo ambientale è distribuita tra i produttori e gli utilizzatori, consorziati o meno, in relazione a quanto effettivamente riciclato"».

11.2000/2

ARRIGONI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

All'emendamento 11.2000, lettera b), prima delle parole: «il supporto» inserire le seguenti: «l'efficientamento energetico, la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili,».

11.2000/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 11.2000, alla lettera b), dopo le parole: «giovanile e femminile,» inserire le seguenti: «il supporto alla creazione di startup innovative».

11.2000/4

GALLONE

All'emendamento 11.2000, alla lettera b) sostituire le parole: «e la sostituzione della plastica con materiali alternativi», con le seguenti: «e l'introduzione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in plastica e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze domestiche».

11.2000/5

BERNINI, GALLONE, VITALI, DAMIANI, MINUTO

All'emendamento 11.2000, alla lettera d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Rientrano nelle ZEA di cui al primo periodo le zone col-

pite dalla *Xylella* e tutte quelle oggetto di gravi calamità nell'uno e nell'altro caso certificati da enti o autorità pubbliche».

11.2000/6

VANIN, ENDRIZZI, GUIDOLIN

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"*4-bis*. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonché salvaguardare l'unicità e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale italiano e la sua rappresentazione a livello internazionale dei siti italiani, di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella lista del patrimonio mondiale', a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di rilascio di autorizzazioni e di concessioni demaniali aventi a oggetto nuovi impianti di stoccaggio di Gpl nei siti riconosciuti dall'UNESCO. È altresì vietato l'esercizio degli impianti, ancorché già autorizzati ma non ancora in esercizio. Conseguentemente, le autorizzazioni già rilasciate con riferimento agli impianti di cui al periodo precedente decadono dall'entrata in vigore della presente legge"».

11.2000/7

ROSSOMANDO

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"*4-bis*. La superficie di cui al decreto ministeriale 935 del 13/02/2018 e non assegnata nel corso della precedente annualità, a seguito della rinuncia di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 12272, del 15 dicembre 2015, è rilasciata ai richiedenti nuove autorizzazioni per superfici situate all'interno delle Zone Economiche Ambientali"».

11.2000/8

ROSSOMANDO

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Dopo il comma 62 della legge n. 205 del 2017 sono aggiunte le parole: 'qualora in una stessa regione ricadano più Autorità di sistema portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, nel territorio regionale potranno essere istituite un massimo di due Zone Logistiche Semplificate"'.».

11.2000/9

Giuseppe PISANI

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«*d-bis*) dopo il comma 12 inserire i seguenti:

"12-bis. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti e sulla qualità dell'aria del trasporto stradale e promuovere l'impiego dei carburanti alternativi, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n° 257, a coloro che, negli anni 2020, 2021 e 2022 installano su autoveicoli di categoria M1 di classe "Euro 3" o "Euro 4" impianti a GPL o a metano per autotrazione, è riconosciuto un contributo pari a euro cinquecento.

12-ter. Il contributo di cui al comma 12-bis è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto e all'operazione di installazione.

12-quater. I costruttori e gli importatori degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano.

12-quinquies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma 12-bis, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;

b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente.

12-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente norma, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui ai commi

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 80.000.000;

2021: - 80.000.000;

2022: - 80.000.000.

11.2000/10

FERRAZZI

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

"12-bis. Al fine di assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede nella città di Venezia.

12-ter. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici valorizza e mette in connessione il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici e privati che si occupano di vulnerabilità e resilienza nonché contribuisce alla definizione di strategie nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici, e più in generale nell'ambito della gestione sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia della città di Venezia. Il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici si avvale del contributo delle università veneziane di Cà Foscari, luav, VIU-*Venice International University*, degli istituti di ricerca in materia, tra i quali CNR e il Centro Moree, nonché del Consorzio Venezia nuova e del Consorzio ed il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare di Venezia (Cori/a) e della società Thetis S.p.A. e può realizzare partnership con i principali organismi di studio e di ricerca nazionali ed internazionali. Per l'avvio e il funzionamento del Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020.

12-quater. Agli oneri di cui al comma 12-ter, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge"».

11.2000/11

MORONESE

All'emendamento 11.2000, dopo la lettera d), aggiungere, infine, la seguente:

«d-bis) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di supportare le attività nelle zone economiche ambientali, all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: Area II, posizione economica F1' sono sostituite dalle seguenti: Area II, posizione economica F2';

2) all'ottavo periodo, le parole: ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021', sono sostituite dalle seguenti: ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 41.750;

2021: - 83.500;

2022: - 83.500.

11.2000/12

FERRAZZI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica

amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni"».

11.2000/13

MORONESE, FERRAZZI, MIRABELLI, Assuntela MESSINA

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

"12-bis. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa ed al fine di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni"».

11.2000/14

GALLONE

Aggiungere, in fine la seguente lettera:

«e) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. Nelle more del completamento degli impianti già previsti nei piani regionali o delle province autonome si consente agli impianti di digestione anaerobica o compostaggio su tutto il territorio nazionale di aumentare, sino al 31 dicembre 2025, la propria capacità ricettiva e di trattamento dei rifiuti organici (codice CER 20.01.08, rifiuti di cucina e mense) del 10 per cento, ove tecnicamente possibile, al fine di accettare

ulteriore rifiuto organico proveniente da altre regioni o province autonome, qualora richiedenti perché in carenza di impianti di digestione anaerobica o compostaggio. Le regioni e le province autonome interessate provvedono attraverso gli opportuni atti di competenza"».

11.2000/15

ANGRISANI

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Conseguentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria)

1. Al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria ed eliminare ostacoli di natura antropica, è istituito, a decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la creazione dei parchi archeologici a perimetrazione unitaria con una dotazione annua di 10 milioni di euro.

2. Per parchi archeologici a perimetrazione unitaria si intendono aree fisicamente delimitate senza discontinuità all'interno di un'unica perimetrazione funzionali alla fruizione da parte dell'utenza di più punti di interesse archeologico.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il 30 giugno di ogni anno, con proprio decreto, indica le aree ove intende intervenire al fine di favorire la creazione di parchi archeologici a perimetrazione unitaria, indicando l'area fisica massimale del parco, provvedendo altresì ad individuare, con il supporto dell'Agenzia del Demanio e degli enti territoriali, gli edifici che insistono all'interno delle predette perimetrazioni senza titolo legittimo.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 devono essere impiegate in via prioritaria per:

- a) eseguire i controlli di cui al comma 3;
- b) provvedere alle opere di perimetrazione;
- c) se presenti all'interno dell'area soggetta a perimetrazione, procedere alla demolizione degli edifici senza titolo legittimo, ad eccezione degli edifici ad uso abitativo come prima casa sul territorio italiano;
- d) se presenti all'interno dell'area soggetta a perimetrazione, procedere alla demolizione degli edifici senza titolo legittimo utilizzati come prima casa sul territorio italiano, prevedendo, contestualmente, uno strumento di compensazione economica;

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro si provvede mediante le riduzioni di spesa di cui ai commi 6 e 7.

6. All'articolo 2, comma 6, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: 'remunerazione massima spettante a titolo di aggio', sono aggiunte le seguenti: ', comunque non superiore al 2 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo'.

7. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: 'e di 25,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017', sono sostituite dalle seguenti: ', di 25,1 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni a decorrere dall'anno 2019"».

11.2000/16

PIRRO

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Conseguentemente dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

"Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: a decorrere dal 1° luglio 2020' sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dal 1° gennaio 2022';

b) al comma 59, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: Il Ministero dello sviluppo economico, sentita con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato';

c) al comma 60, le parole: a decorrere dal 1° luglio 2020', sono sostituite dalle seguenti: 'a decorrere dal 1° gennaio 2022';

d) il comma 81 è sostituito dal seguente: 81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80. Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel

tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti coi generali principi, legali e regolatori, che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:

1) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;

2) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al successivo comma 82';

e) il comma 82 è sostituito dal seguente: 82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi previsti dal decreto di cui al comma 81, lettera *b*). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco"».

11.2000/17

PIRRO

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo la lettera *b*), è aggiunta la seguente:

"b-bis) Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

'Art. 5-bis.

(Piano infrastrutture ultimo miglio e greenways nelle Zone Economiche Speciali)

1. Al fine di assicurare il rapido completamento delle infrastrutture presenti Zone economiche speciali di cui all'articolo 4, il Presidente del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 5, segnala, al Diparti-

mento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, entro 120 giorni, le opere pubbliche incompiute, funzionali allo sviluppo dei territori interessati, tra quelle ricomprese nell'elenco -anagrafe di cui all'articolo 44-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il cui grado di avanzamento è pari almeno al 60 per cento dell'intera opera e il cui completamento ha subito dei ritardi per ragioni ascrivibili all'iter autorizzativo o ad eventuali situazioni di sequestro.

2. In base ai dati forniti, il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica e il Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri, con il supporto di Investitalia, predispongono un elenco, per ciascuna ZES istituita, delle opere considerate strategiche il cui completamento riveste particolare rilievo per lo sviluppo del territorio.

3. Gli elenchi di cui al comma 2 sono approvati con Delibera CIPE che, eventualmente, dispone l'assegnazione dei fondi per tutte le nuove infrastrutture ricadenti nelle ZES e per quelle necessarie alla loro interconnessione.

4. Per le nuove infrastrutture, di cui al comma 3, sono destinati 2 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147.

5. Gli interventi volti a garantire il completamento delle opere infrastrutturali contenute negli elenchi di cui al comma 2, nonché tutti gli interventi funzionali alla rapida realizzazione delle suddette opere, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità.

6. Al fine di accelerare il completamento dell'opera, il Presidente del Comitato di indirizzo può convocare, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi, cui partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate al procedimento, che siano tenute ad adottare atti d'intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. I termini di durata della conferenza di servizi sono ridotti alla metà e il Commissario delegato è il soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 4, della citata legge n. 241 del 1990.

7. In caso di sequestro preventivo o probatorio dell'opera da realizzare o di una parte necessaria e funzionale al completamento della stessa, il Presidente del Comitato di indirizzo, con relazione tecnica motivata sulla qualificazione strategica dell'opera, sull'interesse pubblico generale e sulla permanenza di costi per la collettività a seguito del sequestro disposto, richiede al Giudice delle indagini preliminari (GIP) il dissequestro al solo fine di completare l'opera. Il Giudice delle indagini preliminari, sentito il Pubblico Ministero, adotta entro dieci giorni il provvedimento di dissequestro ai fini del presente comma. In caso di diniego, il Giudice delle indagini preliminari motiva le ragioni del mancato dissequestro.

8. Per lo svolgimento delle attività indicate nei precedenti commi, il Commissario può avvalersi dell'Autorità di Sistema portuale di riferimento, nonché delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. Il Presidente del Comitato di indirizzo delle ZES istituite può richiedere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in relazione alle opere da completare e alla tipologia degli interventi da attivare, le forme di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 4 del "Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi" adottato dall'ANAC in data 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014".

2) aggiungere in fine il seguente comma:

"1-bis. All'articolo 2, della legge 9 agosto 2017, n. 128, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 1-bis. Al fine di contribuire allo sviluppo del turismo e della mobilità dolce e sostenibile e con l'obiettivo di stimolare lo sviluppo dei territori delle Zone economiche speciali di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono individuate e approvate con delibera CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee ferroviarie dismesse del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in quanto ricadenti nei predetti ambiti, le quali possono essere convenientemente riconvertite in infrastrutture verdi finalizzate al turismo ed alla mobilità dolce non motorizzata (*greenways*)".

1-ter. All'onere derivante dal comma precedente sono destinati 2 milioni di euro per primi interventi da avviarsi nell'anno 2020, 13 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni per l'anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n.147".».

11.2000/18

PIRRO

All'emendamento 11.2000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera a-sexies), è aggiunta la seguente:

'a-septies) Al fine di incentivare il recupero delle potenzialità nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, è istituita la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento (UE) n. 952 del

2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, la cui perimetrazione è definita dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Jonio ed approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli"».

Art. 13.

13.0.2 (testo 2)

GUIDOLIN, SANTILLO, DELL'OLIO, NOCERINO, MATRISCIANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure in materia di contratti per il tutoraggio della Scuola Nazionale dell'Amministrazione)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per le specifiche esigenze di tutoraggio, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione è autorizzata a stipulare, fino al 31 dicembre 2022, contratti di collaborazione coordinata e continuativa per un contingente di personale non superiore alle 30 unità, previo svolgimento di selezioni pubbliche comparative.

1-ter. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 1-bis, nel limite massimo di 990.000 euro annui, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione provvede nell'ambito delle risorse derivanti dal contributo finanziario ordinario dello Stato disponibile a legislazione vigente"».

Art. 18.

18.2001/1 (testo 2)

SANTILLO

All'emendamento 18.2001, dopo il comma 3-quinquies aggiungere i seguenti:

«3-sexies. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad assumere, nell'anno 2020, a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica vigente, fino a cinquanta unità di personale di livello non dirigenziale da inquadrare, nel limite di ventotto unità, nella III area funzionale, posizione economica F1, e di ventidue unità nella II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante l'indizione di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi.

3-septies. All'articolo 9, comma 28, al nono periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività;" sono soppresse.

3-octies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede all'assunzione del personale di cui al comma *3-sexies* esclusivamente a seguito della cessazione dell'efficacia dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 28, undicesimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-nonies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da *3-sexies* a *3-octies*, pari a complessivi euro 1.773.356 annui, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante la riduzione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-decies. Per le medesime finalità di cui al comma *3-sexies*, nonché al fine di sostenere le attività in materia di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle opere pubbliche, nel triennio 2020-2022, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di comprovate professionalità, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento.

3-undecies. A decorrere dall'anno 2020 e fino alla scadenza del contratto, per il potenziamento delle attività di monitoraggio e vigilanza relative all'esecuzione del contratto di servizio di media e lunga percorrenza in essere con Trenitalia S.p.A., nonché per la verifica della qualità dei servizi erogati all'utenza e per il miglioramento degli stessi, lo 0,15 per cento degli importi stanziati per il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia S.p.A. per gli oneri connessi al Contratto di Servizio di Media e Lunga percorrenza con Trenitalia S.p.A. è accantonato e riassegnato ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme eventualmente non utilizzate

nel corso dell'anno, sono trasferite al gestore del servizio per essere accantonate in un fondo ed essere utilizzate per ulteriori interventi specifici per migliorare la qualità dei servizi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.85 (testo 3)

MORRA, MORONESE, PUGLIA, GRANATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all'articolo 47, comma 1-bis ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.";

2) all'articolo 47:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza ed il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità di risultato, ovvero ad una decurtazione dal 30 al 60 per cento sull'indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.";

c) al comma 3, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al presente articolo"».

Art. 19.

19.0.48 (testo 3)

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, LONARDO, TESTOR, PICHETTO FRATIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 e 3-ter sono abrogati».

Conseguentemente in fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2022, di 2,6 milioni di euro per il 2025, 0,7 milioni di euro per il 2026.

Conseguentemente in fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è incrementato di 2,2 milioni di euro per il 2020, 0,7 milioni di euro per il 2021 e 1,9 milioni di euro per il 2027.

Art. 25.**25.2000 (testo 2)/1**

FERRO

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2020», con le seguenti: «negli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «14 milioni».

25.2000 (testo 2)/2

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo l'alea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole: «ivi inclusi quelli di» sopprimere la parola: «sola» e sostituire le parole: «90 per cento» con le seguenti: «75 per cento»;*

2) *al comma 2, dopo le parole: «di rifacimento della facciata», sopprimere le parole: «ove non siano di sola pittura o tinteggiatura esterna»;*

3) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Qualora gli interventi di cui ai commi precedenti siano finalizzati anche all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la detrazione dall'imposta di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 spetta nella misura del 75 per cento qualora gli interventi di cui al presente comma siano pari almeno al 15 per cento delle spese complessive sostenute».*

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213,6 milioni di euro per l'anno 2020» e le parole: «421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «378,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

25.2000 (testo 2)/3

CAUSIN

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «tinteggiatura esterna», inserire le seguenti: «e di isolamento termico-acustico» e dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. La detrazione di cui al comma precedente è riconosciuta per gli edifici sprovvisti di isolamento termo-acustico a condizione che i lavori edilizi di recupero e restauro della facciata comprendano la realizzazione di opere di isolamento termo-acustico salvo che detto intervento non sia consentito ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante codice dei beni culturali e del paesaggio"».

25.2000 (testo 2)/4

VITALI, CAUSIN

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «tinteggiatura esterna» aggiungere le seguenti: «e di isolamento termo-acustico».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.2000 (testo 2)/5

CANGINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «tinteggiatura esterna», aggiungere le seguenti: «, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche,».

25.2000 (testo 2)/6

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), apportare le seguenti modifiche:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «facciata esterna», inserire le seguenti: «o all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».*

b) *Sopprimere il comma 5.*

25.2000 (testo 2)/7

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole facciata esterna inserire le seguenti: «o all'eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,».

25.2000 (testo 2)/8

MALLEGNI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici», aggiungere le seguenti: «anche ad uso produttivo».

25.2000 (testo 2)/9

GASPARRI, DAL MAS

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 144».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.2000 (testo 2)/10

CALANDRINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sopprimere le parole: «ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

25.2000 (testo 2)/11

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, sostituire le parole: «o B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444,» con le seguenti: «o in quelle a destinazione residenziale con agibilità rilasciata prima del 31 dicembre 1999,».

25.2000 (testo 2)/12

GALLONE

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «n. 1444», inserire le seguenti: «nonché quelli necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi e quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche».

Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 50 milioni di euro per il 2021. Con appositi provvedimenti normativi si

provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

25.2000 (testo 2)/13

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «ovvero nelle zone all'interno delle quali è già intervenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli in conformità agli strumenti urbanistici locali.».

25.2000 (testo 2)/14

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, come individuate dai comuni con propria deliberazione, da adottare entro il 31 gennaio 2020.».

25.2000 (testo 2)/15

PERGREFFI, CAMPARI, TOSATO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI

All'emendamento 25.2000, al comma 1, dopo le parole: «2 aprile 1968, n. 1444,» inserire le seguenti: «o in quelle ad esse assimilabili secondo quanto previsto dalle leggi regionali vigenti.».

25.2000 (testo 2)/16

VALENTE

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nel caso si provveda a realizzare congiuntamente agli interventi sulle facciate lavori per l'efficientamento energetico o per il consolidamento statico riguardanti l'intero edificio sarà possibile cedere anche i crediti fiscali derivanti dal comma 1.1 con le medesime modalità previste

all'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n. 58».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 226,8 milioni di euro per il 2021, di 261,8 milioni di euro per il 2022, di 331,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 296,8 milioni di euro per l'anno 2025, di 377,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030».

25.2000 (testo 2)/17

PICHELTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Qualora gli interventi di cui al comma 1 siano realizzati sulle parti comuni condominiali la detrazione spetta, nella misura ivi prevista, anche per le spese sostenute nel 2021, purché deliberate dall'assemblea nel 2020».

Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «di 257 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022,».

25.2000 (testo 2)/18

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, SACCONI, FERRO, FANTETTI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura ivi prevista anche per le spese relative ad interventi su parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile riferite a costruzioni adibite ad attività produttive».

25.2000 (testo 2)/19

NUGNES

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al comma 2 ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Conseguentemente la detrazione sarà del cento per cento».

25.2000 (testo 2)/20

MANCA, FERRARI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. All'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

25.2000 (testo 2)/21

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "non presenti" sono sostituite dalle seguenti: "anche se presenti";

b) al nono periodo, le parole: "è inserito" sono sostituite dalle seguenti: "qualora non sia già presente" e dopo le parole: "sulla base della normativa vigente" sono aggiunte le seguenti: ", è inserito in tali strumenti di programmazione"».

25.2000 (testo 2)/22

MIRABELLI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 2-septies, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti" sono inserite le seguenti: "ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica" e le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

b) all'articolo 16, comma 1-sexies.1, dopo le parole: "dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti", sono inserite le seguenti: "ovvero dagli, enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica", e le parole: "31 dicembre 2013", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

b) *sostituire la seconda parte consequenziale con la seguente:*

«Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di 0,2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021, 10,7 milioni di euro per l'anno 2022, 10,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6,1 milioni di euro per l'anno 2026, 4,2 per l'anno 2027, 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, 3,7 milioni di euro per l'anno 2031, 2,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».

25.2000 (testo 2)/23

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4 del 2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'articolo 71-bis del Regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale

di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale».

25.2000 (testo 2)/24

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 3.1, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: ", oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo";

2. Dopo il comma 3.1, sono aggiunti i seguenti:

"3.1-bis. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1"».

Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 10,3 milioni di euro a partire dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.2000 (testo 2)/25

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I soggetti interessati da processi di agevolazione all'esodo in quanto dipendenti di imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono optare per una sospensione delle quote annuali costanti delle detrazioni delle spese indicate negli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, spettanti per i periodi di permanenza ai Fondi medesimi pari o superiori di sei mesi nell'anno solare. La sospensione ha effetto fino all'anno precedente a quello di accesso alla, prestazione pensionistica INPS, se la decorrenza della pensione è stabilita tra il 1° gennaio ed il 1° giugno di quest'ultimo. Se la decorrenza della pensione è fissata nel secondo semestre dell'anno, la sospensione è applicata fino all'anno medesimo. Al termine del periodo di sospensione la detrazione delle quote annuali costanti residue riprende a decorrere a partire dalla prima quota sospesa e per gli anni successivi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione».

25.2000 (testo 2)/26

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 88 è inserito il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera, fino a un valore massimo di spesa di 3.000 euro delle seguenti attrezzature:

- rubinetteria sanitaria con portata in erogazione uguale o inferiore ai 6 litri al minuto;
- soffioni doccia e colonne doccia, attrezzate con portata uguale o inferiore ai 9 litri al minuto;
- cassette di scarico e sanitari (vasi) con volume medio di risciacquo uguale o inferiore ai 4 litri"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

25.2000 (testo 2)/27

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

All'emendamento 25.2000 (testo 2), capoverso «Art. 25», dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, primo periodo, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite con le seguenti: "nell'anno 2019 e 2020"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, valutati in 163 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

25.2000 (testo 2)/28

Giuseppe PISANI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 10 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è soppresso».

25.2000 (testo 2)/29

VITALI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Nell'ambito del programma "Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità" della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3 845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 50 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrate in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al primo comma».

25.2000 (testo 2)/30

VITALI

All'emendamento 25.2000 (testo 2) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Per gli interventi sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4 del medesimo decreto legislativo intervenga entro il 31 dicembre 2020.

7. All'articolo 16 comma 1-*octies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: "antisismiche di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e per gli interventi di cui al comma 1.1".

8. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

25.2000 (testo 2)/31

VITALI

All'emendamento 25.2000 (testo 2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "5.000 euro" sono sostituite con le seguenti: "15.000 euro"».

25.2000 (testo 2)/32

BINETTI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al primo «conseguentemente» sostituire le parole da: «il Fondo per interventi strutturali di politica economica» fino a: «3 milioni di euro per l'anno 2031.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

25.2000 (testo 2)/33

BINETTI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), al primo «conseguentemente» sostituire le parole da: «il Fondo per interventi strutturali di politica economica» fino a: «3 milioni di euro per l'anno 2031.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

25.2000 (testo 2)/34

Giuseppe PISANI

All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Rinvio obbligo trasmissione telematica corrispettivi)

1. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

Conseguentemente dopo l'**articolo 93**, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 10 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita-Win for Life Gold e SiVinceTutto SuperEnalotto, lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

25.2000 (testo 2)/35

Giuseppe PISANI

*All'emendamento 25.2000 (testo 2), dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 25-bis.

(Rinvio obbligo trasmissione telematica corrispettivi)

1. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100».

Art. 28.**28.200/13**

RAMPI

All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022."».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

28.2001/1

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis, inserire i seguenti:

«16-ter. Al fine di garantire una maggiore sicurezza delle scuole, quota parte delle risorse di cui all'articolo 8, comma 11, pari a complessivi 40 milioni di euro, di cui euro 25 milioni per l'anno 2020 ed euro 15 milioni per l'anno 2021, sono assegnate agli enti locali proprietari degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico per effettuare verifiche sui rischi strutturali degli edifici ai fini di fornire ai dirigenti scolastici le valutazioni tecniche di cui al comma 3-*quater* art. 18 decreto legislativo 81/08, per gli adempimenti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e per interventi di manutenzione di somma urgenza nel caso in cui l'ente ne ravvisi la necessità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto di dette risorse.

16-*quater*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa in Con-

ferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 16-ter, tra gli enti locali interessati, nonché le modalità e i termini per effettuare le verifiche in loco sugli edifici scolastici.

16-quinquies. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti commi:

"3-ter. I dirigenti scolastici che, in adempimento di quanto previsto nell'ultimo periodo del precedente comma 3, abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei degli edifici assegnati e dei relativi impianti non possono essere destinatari di provvedimenti sanzionatori ad opera degli organi di controllo quali VV.FF., A.S.L., Ispettorato del lavoro. I dirigenti scolastici non esercitano alcun controllo sugli impianti e sui locali tecnici destinati ad ospitare in via esclusiva centrali, impianti ed ogni altra strumentazione tecnica di servizio all'edificio. Sono, di conseguenza, sollevati da qualsiasi responsabilità in merito. È fatto obbligo agli enti tenuti alla fornitura e manutenzione degli immobili ad uso scolastico di formalizzare l'esito dei sopralluoghi o degli interventi manutentivi effettuati, assicurando l'assenza di situazioni di rischio. Non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale nei confronti dei dirigenti delle istituzioni scolastiche che, in applicazione di quanto disposto dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, abbiano interdetto l'uso parziale o totale dei locali e degli edifici assegnati, nonché abbiano ordinato l'evacuazione degli stessi, dandone comunicazione all'amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.

3-quater. I dirigenti delle istituzioni scolastiche procedono alla individuazione di eventuali fattori di rischio, per le parti relative agli impianti e alle strutture edilizie in tutte le sue componenti, acquisendo la valutazione tecnica da parte dell'ente proprietario dell'edificio, che ne assicura la rispondenza alle norme tecniche e l'assenza di rischi o, in caso contrario, comunica formalmente le situazioni di rischio che ne derivano. I dirigenti delle istituzioni scolastiche procedono comunque alla predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi qualora l'ente proprietario non risponda, entro 15 giorni, alla richiesta di procedere al su detta valutazione tecnica. Qualora la valutazione dei rischi legata a strutture ed impianti risulti sbagliata a seguito della mancata o erronea indicazione della valutazione tecnica da parte dell'ente proprietario, la responsabilità civile, penale e amministrativa conseguente resta in capo all'ente proprietario "».

28.2001/2

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020";

b) al comma 5-bis, la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "luglio" e dopo le parole: "di cui al comma 5" sono inserite le seguenti: ", per l'espletamento delle procedure selettiva e di mobilità di cui ai successivi commi";

c) al comma 5-ter, le parole: "per titoli e colloquio" sono sostituite dalle seguenti: "per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297", la parola: "gennaio" è sostituita dalla seguente: "luglio", le parole: "non può partecipare" sono sostituite dalle seguenti: "non possono partecipare:", dopo le parole: "legge 27 dicembre 2017, n. 205" sono inserite le seguenti: ", il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori" e dopo le parole: "modalità di svolgimento" sono inserite le seguenti: ", anche in più fasi,";

d) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

"5-quater. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263, i posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-ter sono utilizzati per il collocamento, a domanda e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già acquisito, dei partecipanti alla procedura medesima che, in possesso dei requisiti, siano stati destinatari di assunzioni a tempo parziale ovvero siano risultati in soprannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può es-

serne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo, nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici seguenti, del personale assunto ai sensi del comma 5-ter sono prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-ter";

e) dopo il comma 5-*quater* sono inseriti i seguenti:

"5-*quinquies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, e nell'ambito del numero complessivo di 11.263 posti, per l'anno scolastico 2020/2021 sono avviate, una tantum, operazioni di mobilità straordinaria a domanda, disciplinate da apposito accordo sindacale e riservate al personale assunto con la procedura selettiva di cui al comma 5-*ter* sui posti eventualmente ancora disponibili in esito alle attività di cui al comma 5-*quater*. Nelle more dell'espletamento delle predette operazioni di mobilità straordinaria, al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui ai commi 5-*ter* e 5-*quater* sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie.

5-*sexies*. Nel limite di spesa di cui al comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le operazioni di mobilità straordinaria di cui al comma 5-*quinquies*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalità previste nel comma 5-*ter*. La procedura selettiva di cui al presente comma è finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché il personale che è stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-*ter*. Non possono, altresì, partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-*septies*.2 e 609-*nonies* del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche

o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma»;

5-bis. All'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 264 milioni per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 84 milioni, pari a euro 168 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato;

b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

c) quanto a euro 120 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge».

28.2001/3

ANGRISANI

All'emendamento 28.2001, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «le seguenti»;*
- b) *dopo il comma 16-bis aggiungere i seguenti:*

«16-ter. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, in via sperimentale, un Fondo per il contrasto al sovrappollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali.

16-quater. Il Fondo, di cui al comma 16-ter, ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della sperimentazione per il contrasto al sovrappollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria tecniche e professionali con un numero di alunni non superiore a 24, elevabile fino a 26 qualora residuino resti;

b) valutazione dei risultati conseguiti, raccolti e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dagli istituti interessati dalla sperimentazione.

16-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-ter e 16-quater, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.2001/4

CASTELLONE, PIRRO

All'emendamento 28.2001 dopo il capoverso «16-bis» aggiungere i seguenti:

«16-ter. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti modalità e cri-

teri per l'adeguamento dell'importo della borsa di cui al precedente periodo.

16-quater. All'onere derivante dal comma *16-ter*, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.2001/5

GARRUTI, PIRRO

All'emendamento 28.2001, dopo il capoverso «16-bis» aggiungere i seguenti:

«*16-ter.* Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e di assicurare la continuità del contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 10 milioni di euro per l'anno 2020.

16-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma *16-ter*, pari a 10 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.2001/6

MOLLAME

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis aggiungere i seguenti:

«*16-ter.* Il fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

16-quater. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma *16-ter* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».

28.2001/7

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 28.2001, dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Per la partecipazione alla selezione per la progressione all'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi del personale assistente amministrativo di ruolo è necessario il possesso dei medesimi titoli di studio già previsti quale requisito di partecipazione al concorso ordinario per titoli ed esami bandito nel 2019. Possono altresì partecipare, in deroga, i soggetti che possedevano, alla data del 31 agosto 2000, i titoli idonei per l'accesso al precedente profilo dei responsabili amministrativi».

Conseguentemente, sostituire il capoverso con il seguente: «Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti:».

28.2001/8

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di garantire il completamento delle scuole innovative di cui all'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono autorizzate le eventuali maggiori spese, su segnalazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che si rendono necessarie per la costruzione delle scuole, nonché sono autorizzati eventuali progetti in graduatoria finanziati solo parzialmente con le risorse attribuite alle singole regioni in attuazione della richiamata normativa. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle economie nei limiti delle risorse complessive di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nei limiti dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, stanziati dall'articolo 1, comma 158, della medesima legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate anche per eventuali progetti in graduatoria non interamente finanziati con le risorse a disposizione e attribuite alle singole regioni per la realizzazione dei poli d'infanzia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».

28.2001/9

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di assicurare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, è autorizzata una spesa di euro 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'annualità 2023. A tal fine, per accelerare gli interventi di progettazione, per il periodo 2020-2023, i relativi incarichi di progettazione e connessi di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono affidati secondo le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo fino alle soglie previste dall'articolo 35 per le forniture e i servizi. I pareri, i visti, e i nulla osta relativi agli interventi di edilizia scolastica sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta, anche tramite conferenza di servizi, e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo».

28.2001/10

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è definito un piano nazionale di interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, che abbiano già tutti i requisiti della sicurezza strutturale, individuati anche in base a criteri che tengano conto del consumo energetico degli edifici adibiti ad uso scolastico, della stima del risparmio energetico e della riduzione dei costi di gestione per gli enti locali proprietari o gestori, nonché della popolazione scolastica presente e dell'ampiezza degli edifici. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a complessivi 40 milioni di euro, assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, nella misura di euro 20 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, e l'attuazione avviene con il supporto della Banca Europea degli investimenti, anche attraverso la costituzione di *energy service company* (ES Co)».

28.2001/11

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di sostenere le attività sportive scolastiche e la partecipazione alle competizioni locali, nazionali e internazionali degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutti gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato destinati alle predette finalità. Il fondo di cui al primo periodo è, altresì, incrementato di euro 10 milioni annui a decorrere dal 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.2001/12

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di sostenere l'attività di ricerca e alta formazione è assegnato, a decorrere dall'anno 2020, un contributo di 500.000 euro in favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste».

Conseguentemente, al «Conseguentemente», sostituire le parole «di 201,94 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,72 milioni di euro per l'anno 2021, di 255,25 per l'anno 2022, di 325,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290,25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «di 201,44 milioni di euro per l'anno 2020, di 250,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 254,75 per l'anno 2022, di 324,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 289,75 milioni di euro per l'anno 2025 e di 370,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

28.2001/14

IORI, VERDUCCI

All'emendamento 28.2001 dopo comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. All'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022."».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto in modo corrispondente a decorrere dall'anno 2020.

28.2001/15

D'ALFONSO

All'emendamento 28.2001 dopo il comma 16-bis, aggiungere il seguente:

«16-ter. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento ed efficientamento delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022».

28.2001/16

ROJC

All'emendamento 28.2001 dopo il capoverso 16-bis, aggiungere i seguenti:

«16-ter. All'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, il comma 4-bis è soppresso.».

28.2001/17

BINETTI

All'emendamento 28.2001, sostituire le parole da: «all'articolo 99, comma 2» fino a: «e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

28.2001/18

BINETTI

All'emendamento 28.2001, sostituire le parole da: «all'articolo 99, comma 2» fino a: «e di 371,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

28.0.61 (testo 2)

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

28.0.2001/1

FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, sopprimere le lettere a), b) c), d) ed e).

28.0.2001/2

PIRRO

All'emendamento 28.0.2001 apportare le seguenti modifiche:

- a) *sopprimere la lettera a);*
- b) *ovunque ricorrono, sostituire le parole: «educazione finanziaria», con le seguenti: «educazione ambientale»;*
- c) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) all'articolo 6, comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 125, è, altresì, incrementata di 3,5 milioni di euro annui per iniziative specifiche nel campo della educazione ambientale, dello sviluppo sostenibile e della tutela del patrimonio ambientale." e, al terzo periodo le parole: "al primo periodo", sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti periodi"»;

- d) *dopo la lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti:*

«f-bis) Il fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 1 milione per ciascun anno a decorrere dal 2020, per gli acquisti di beni e servizi strumentali all'attuazione della legge 20 agosto 2019, n. 92.

f-ter) All'onere derivante dalle lettere f) e f-bis), pari ad euro 4,5 milioni per ciascun anno a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

28.0.2001/3

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- *sopprimere la lettera a);*
 - *alla lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'educazione finanziaria e all'imprenditorialità sviluppa la conoscenza dei fenomeni economici e finanziari nazionali ed internazionali, le competenze di auto-imprenditorialità e favorisce la partecipazione attiva e consapevole alla Vita economica e alla crescita del Paese"».*
-

28.0.2001/4

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 28.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso lettera a) dopo le parole: «economica» è inserita la seguente: «, imprenditoriale»;*

b) *al capoverso lettera b) dopo le parole: «attiva e digitale» inserire le seguenti: «, cultura d'impresa»;*

c) *il capoverso lettera c) è sostituito dal seguente:*

c) *all'articolo 3, comma 1, sono inserite le lettere:*

i) *«educazione finanziaria»;*

l) *«educazione alla creazione d'impres».*

d) *al capoverso lettera d) dopo le parole: «l'educazione finanziaria», inserire le seguenti: «, l'educazione alla creazione d'impres»;*

e) *al capoverso lettera e), dopo le parole: «dell'educazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «, dell'educazione alla creazione d'impres».*

28.0.2001/5

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e aggiungere in fine il seguente periodo: "L'educazione finanziaria sviluppa la conoscenza dei fenomeni economici e finanziari nazionali ed internazionali favorisce la partecipazione attiva e consapevole alla vita economica e sociale"».

28.0.2001/6

GALLONE

All'emendamento 28.0.2001, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per le gite a carattere ambientale)

1. Al fine di promuovere la cultura dell'ambiente nelle scuole primarie e secondarie e contribuire a sviluppare negli studenti il senso di responsabilità e di rispetto della natura, è istituito presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca un fondo, di seguito denominato

"Fondo per le gite a carattere ambientale", con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di contributi alle scuole che, all'interno delle ore previste per le gite scolastiche prevedano nel loro percorso formativo attività volte al mantenimento, alla conservazione e alla tutela dell'ambiente naturale, solte dagli studenti attraverso attività di conservazione delle aree boschive dei parchi, di messa in sicurezza dei sentieri, di rimozione dei rifiuti nei parchi cittadini, regionali e nazionali, nelle aree marine protette e non protette.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'Ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1 del presente articolo».

Conseguentemente, ridurre di 3 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.

28.0.2001/7

DAMIANI

All'emendamento 28.0.2001, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis.

(Introduzione dell'insegnamento di educazione economica e finanziaria nelle scuole primarie e secondarie)

1. Per educazione economica e finanziaria si intende il processo attraverso il quale i soggetti, potenziali o attuali consumatori finanziari, acquisiscono o migliorano la propria comprensione di nozioni di economia e finanza e la propria conoscenza di prodotti finanziari, attraverso l'informazione, l'istruzione e una consulenza adeguata e oggettiva, sviluppando le capacità necessarie ad acquisire consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie e ad assumere scelte informate.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce gli obiettivi e le competenze da raggiungere nell'ambito dello sviluppo e della diffusione dell'educazione economica e finanziaria.

3. Nell'ambito del sistema nazionale di istruzione nelle scuole primarie e secondarie è istituito l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, come materia curriculare, con un monte ore annuale di almeno 33 ore.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui al comma 3.

5. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ottica di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, concorrendo, ove possibile, all'elaborazione degli obiettivi, anche su base territoriale, di cui all'articolo 1, comma 2, nonché alla eventuale spesa derivante dall'insegnamento curricolare, di cui all'articolo 2, nell'ipotesi di una articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

28.0.2001/8

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

All'emendamento 28.0.2001, capoverso «Art. 28-bis», comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole »4 milioni di euro« con »6 milioni di euro«.

Conseguentemente,

Alla tabella A, Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: 2 milioni;

2021: 2 milioni;

2022: 2 milioni.

28.0.2001/9

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 28.0.2001, all'articolo «28-bis», alla lettera f) sostituire le parole: «4 milioni e 200 mila euro», con le seguenti: «6 milioni e 200 mila euro».

Conseguentemente modificare i seguenti importi

2020: - 2.200.000;

2021: - 2.200.000;

2022: - 2.200.000.

28.0.2001/10

MIRABELLI

All'emendamento 28.0.2001 dopo il comma 1, dell'articolo 28-bis, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 254, del 30 dicembre 2016, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.

Il medesimo obbligo di redigere una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'art. 3 sussiste per le altre imprese qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario, un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".

1-ter. Al fine di promuovere la corretta redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario (DNF) da parte delle imprese di cui al comma 1, è prevista la realizzazione di iniziative di comunicazione, realizzate dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito ai sensi dell'articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 mirate alle iniziative di informazione sulle attività di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016».

Conseguentemente:

– agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 200.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, di cui al comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28.0.2001/11

CANTÙ, CENTINAIO, ROMEO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FREGOLENT

All'emendamento 28.0.2001, all'articolo «28-bis» aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) della legge 20 agosto 2019, n. 92, al fine di sostenere la diffusione di corretti stili di vita alimentari legati al consumo equilibrato dei nutrienti distribuiti nell'arco della giornata, secondo le direttive della dieta mediterranea, dichiarata patrimonio dell'Unesco il 16 novembre 2010 e necessario promuovere un sistema atto a valorizzare le eccellenze agroalimentari del nostro paese.

Conseguentemente dopo l'articolo 28-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 28-ter.

(Norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)

1. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito *rating*, ai sensi dell'articolo 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

2. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

a) assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare;

b) determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

c) rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli standard qualitativi previsti dal *rating*;

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di *rating* prestazionale: a) integrità e trasparenza; b) metodologie di calcolo rigorose e sistematiche; c) esperienza pluriennale nei processi di valutazione del merito; d) elevata professionalità e competenza; e) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale;

4. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

a) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

b) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

c) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

d) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "*made in Italy*";

e) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

6. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.

28.0.2001/12

MANCA

All'emendamento 28.0.2001, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

- a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
- b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.

1-quater. Le somme di cui al comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 18 comma 3 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter del decreto legislativo n. 179 del 2007, concernente l'Arbitro per le controversie, sono versate direttamente alla CONSOB e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione della medesima Autorità. La riscossione coattiva di dette somme avviene tramite ruolo e secondo le modalità di cui all'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Nei casi in cui non risulti possibile esperire le procedure di riscossione coattiva nei confronti dell'intermediario dichiarato soccombente le somme sono poste a carico del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del Decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58, per la parte eccedente le esigenze finanziarie relative alle prioritarie finalità ivi previste"».

28.0.2001/13

ZULIANI, TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

All'emendamento 28.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso: «Art. 28-bis», inserire il seguente:*

«Art. 28-ter.

(Educazione finanziaria)

2. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Educazione finanziaria)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 7 lettera d): 'potenziamento in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità', a decorrere dal 1° settembre 2020 è istituito l'insegnamento di educazione finanziaria nel primo e nel secondo ciclo, allo scopo di sviluppare conoscenze e competenze legate ai settori economici e finanziari e all'auto-imprenditorialità.

2. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curriculum e sulla base di moduli didattici, individuati.

3. Nelle scuole del secondo ciclo l'orario non può essere inferiore a 33 ore. Nei licei viene attuata avvalendosi dell'organico dell'autonomia e utilizzando le quote di autonomia, previste dall'ordinamento vigente. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline economiche-giuridiche.

4. L'insegnamento dell'educazione finanziaria è oggetto di valutazione periodica e finale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 giugno 2009, n. 122".

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico di personale, ad esclusione di quelle pre-

viste per l'organico dell'autonomia e per le quote di autonomia previste dalla normativa vigente.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica normativa, viene emanato un decreto attuativo per l'individuazione delle competenze e degli obiettivi di apprendimento"».

28.0.2001/14

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

All'emendamento 28.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti»;*
- b) *dopo il capoverso «Art. 28-bis», inserire il seguente:*

«Art. 28-ter.

(Educazione finanziaria e all'imprenditoria)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Educazione finanziaria e all'imprenditorialità)

1. Ai fini di cui all'articolo 1 comma 7 lettera d): 'potenziamento in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità', a decorrere dal 1° settembre 2020 è istituito l'insegnamento di educazione finanziaria e all'imprenditorialità nel primo e nel secondo ciclo, allo scopo di sviluppare conoscenze e competenze legate ai settori economici e finanziari e all'auto-imprenditorialità.

2. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del curriculum e sulla base di moduli didattici, individuati.

3. Nelle scuole del secondo ciclo l'orario non può essere inferiore a 33 ore. Nei licei viene attuata avvalendosi dell'organico dell'autonomia e utilizzando le quote di autonomia, previste dall'ordinamento vigente. L'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline economiche-giuridiche.

4. L'insegnamento dell'educazione finanziaria e all'imprenditorialità è oggetto di valutazione periodica e finale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 e del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica, 22 giugno 2009, n. 122.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico di personale, ad esclusione di quelle previste per l'organico dell'autonomia e per le quote di autonomia previste dalla normativa vigente.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica normativa, viene emanato un decreto attuativo per l'individuazione delle competenze e degli obiettivi di apprendimento"».

28.0.2001/15

PIRRO

All'emendamento 28.0.2001, aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Art. 28-ter. – (Polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro)

– 1. Al fine di rafforzare le possibilità di accesso agli studi universitari in un territorio particolarmente colpito dalle alterazioni dell'ambiente e del sistema economico-produttivo nonché per il potenziamento delle attività di ricerca a tutela della salute umana e del riequilibrio sostenibile, l'Università degli studi di Bari istituisce, in via sperimentale, nella sede decentrata di Taranto, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2020/2021 al 2022/2023, il polo Universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro.

2. Per la promozione delle attività del Polo universitario di Taranto per la sostenibilità ambientale e per la sicurezza e la prevenzione delle malattie sul lavoro è autorizzata la spesa aggiuntiva di 9 milioni di euro, a favore dell'Università degli studi di Bari per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante incremento delle risorse destinate all'FFO e sulla base di un piano strategico predisposto dalla stessa in coerenza con le finalità di cui al comma 1 e con le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle Università adottate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Ai fini dell'assegnazione delle sopraindicate risorse, con il predetto piano strategico viene fra l'altro prevista l'istituzione da parte dell'Università di Bari di un corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia con sede a Taranto a decorrere dall'a.a. 2020/2021, ferme restando le procedure di accreditamento di cui al D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 e relative alla programmazione nazionale degli accessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.

3. Allo scadere del triennio di operatività, previo reperimento di idonea copertura finanziaria con apposito provvedimento legislativo, e previa valutazione positiva dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca dell'intera offerta formativa accreditata presso la sede decentrata di Taranto, si provvede con de-

creto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lett. a), punto 2, del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, all'istituzione dell'università degli studi di Taranto.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

28.0.2001/16

BINETTI

All'emendamento 28.0.2001, sostituire le parole da: «alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino a: «2022: - 200.000.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

28.0.2001/17

BINETTI

All'emendamento 28.0.2001, sostituire le parole da: «alla tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» fino a: «2022: - 200.000.» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

Art. 32.

32.0.2000/1

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 32.0.2001, All'articolo 32-bis, al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) lettera a) dopo le parole: «credito cooperativo aventi», inserire le seguenti: «aventi alla data di entrata in vigore della presente legge»;

b) alla lettera b) dopo le parole: «credito cooperativo aventi», *inserire le seguenti*: «aventi alla data di entrata in vigore della presente legge:».

32.0.2000/2

PIRRO

All'emendamento 32.0.2000, capoverso: «Articolo 32-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Le banche di credito cooperativo non aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di adottare, in alternativa alla costituzione del Gruppo bancario cooperativo, sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del Regolamento n. 575/2013. Tali sistemi prevedono un soggetto gestore costituito in forma di società per azioni o di società cooperativa in caso di sistemi a valenza provinciale. Nel primo caso, il soggetto gestore è autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria e il capitale è detenuto per almeno il sessanta per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale. Nel secondo caso, il soggetto gestore è affiancato da una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto per almeno il 60 per cento dalle banche di credito cooperativo aderenti al sistema di tutela istituzionale.";

1-ter. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 37-ter, è aggiunto il seguente:

"Art. 37-quater.

1. La Banca d'Italia autorizza la trasformazione in sistemi di tutela istituzionale dei Gruppi Bancari Cooperativi già autorizzati e operativi purché la Capogruppo assuma il ruolo di soggetto gestore del sistema, siano adottati meccanismi di contribuzione analoghi ai dispositivi di determinazione della garanzia incrociata vigenti all'epoca della trasformazione e siano rispettati gli stessi obblighi di fornire prontamente i mezzi finanziari necessari per gli interventi di sostegno alle banche aderenti al sistema.

2. I sistemi di tutela istituzionale nascenti dalla trasformazione dei Gruppi Bancari Cooperativi mantengono i medesimi processi di classificazione, monitoraggio e controllo dei rischi delle banche aderenti. Esse affidano all'ente gestore l'esercizio delle funzioni aziendali di controllo sulla base di appositi contratti di esternalizzazione.

3. L'ente gestore esercita poteri di intervento proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, incluso il potere di nominare, opporsi alla nomina e revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle banche aderenti.

4. Al fine di assicurare la sostenibilità e la stabilità del sistema di tutela istituzionale, economie di scopo ed efficaci processi di gestione, l'ente gestore indica alle banche aderenti gli indirizzi strategici e le politiche di gestione e assunzione dei rischi cui debbono adeguarsi. Stabilisce altresì per le stesse banche aderenti comuni standard organizzativi, ivi compresi quelli inerenti il sistema informativo e fornisce linee guida in ordine agli assetti di governo societario, ai modelli operativi e alle tipologie di prodotti che esse possono offrire. Le banche aderenti al sistema di tutela istituzionale che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dall'ente gestore, si collocano nelle classi di rischio migliori: definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'ente gestore e sulla base delle metodologie da quest'ultimo definite; comunicano tali piani all'ente gestore; nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento dell'ente gestore, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. L'ente gestore emette disposizioni in ordine alle misure organizzative a presidio dei conflitti d'interesse.

5. Le decisioni di rilievo strategico quali fusioni, scissioni, investimenti partecipativi e immobiliari, apertura, trasferimento o chiusura di dipendenze, vanno preventivamente comunicate all'ente gestore che, nel caso di nocimento agli equilibri economici e patrimoniali delle banche aderenti, può motivatamente negarne l'attuazione.

6. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle modalità di esercizio dei poteri di revoca e opposizione alla nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti di cui al comma 2, alle previsioni attinenti agli indirizzi del comma 4 e alle comunicazioni del comma 5."».

32.0.2000/3

COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 32.0.2000, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo,";

b) al comma 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";

c) al comma 4-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti parole: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

d) al comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle assemblee delle banche cui prendono parte soci finanziatori le maggioranze richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile."».

32.0.2000/4

BAGNAI, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*All'emendamento 32.0.2000, capoverso: «Art. 32-*bis*», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«2. All'articolo 150-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale e le azioni di finanziamento in precedenza emesse non siano rimborsate, in tutto o in parte, in occasione della fusione, ai sottoscrittori delle azioni di finanziamento spettano, in luogo dei diritti amministrativi originariamente attribuiti, il diritto di voto su argomenti specificamente indicati nello statuto della società risultante dalla fusione, ovvero di quella incorporante, nonché la nomina di un componente dell'organo amministrativo e del presidente dell'organo che svolge la funzione di controllo.";

b) al comma 4, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Qualora la banca emittente sia successivamente fusa con altra banca di credito cooperativo nell'ambito del medesimo gruppo bancario o del medesimo sistema di tutela istituzionale, le azioni di finanziamento emesse possono essere rimborsate, in tutto o in parte, previo accordo tra i sottoscrittori delle azioni di finanziamento e la banca emittente, e previa autorizzazione della Banca d'Italia, attraverso l'emissione di altri strumenti di fondi propri ai sensi della disciplina prudenziale applicabile.";

c) al comma 4-*bis*, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti parole: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-*bis*, comma 1-*bis* del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti parole: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";

d) al comma 4-*ter*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle assemblee delle banche cui perdono parte soci finanziatori le maggioranze richieste per la costituzione delle medesime assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti complessivamente spettanti ai soci. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo, di cui al presente articolo, non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile."».

32.0.2000/5

ENDRIZZI

*All'emendamento 32.0.200, capoverso: «Articolo 32-*bis*», dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Entro il 1° gennaio 2021, gli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno

1931, n. 773 sono modificati al fine di consentire il gioco solo mediante strumenti di pagamento elettronici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute e l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica, necessario per l'utilizzo tramite strumenti di pagamento elettronici, degli apparecchi di cui al comma 1, in particolare prevedendo limiti orari giornalieri di utilizzo e tetti massimi di spesa rapportati al reddito medio mensile.

2-quater. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della *privacy*, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al l'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono riservati al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini nonché all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione di *report* sul proprio sito istituzionale e di pubblicazione della documentazione richiesta dal Governo e dagli organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente articolo, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti telematiche e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 32-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di pagamento elettronici».

32.0.2000/6

ENDRIZZI

All'emendamento 32.0.2000, capoverso: «Articolo 32-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* L'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: [Allegato B -Tabella] - Art. 28. - (Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385)».

Conseguentemente:

a) *alla rubrica dell'articolo 32-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento»;*

b) *dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:*

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

a) Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «*SiVinceTutto SuperEnalotto*», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

32.0.2000/7

Giuseppe PISANI

All'emendamento 32.0.2000, all'articolo «32-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'art. 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: [Allegato B - Tabella] - Art. 28. - (Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385)»

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 32-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento».

Conseguentemente dopo l'**articolo 93**, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

a) Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

32.0.2000/8

Giuseppe PISANI

All'emendamento 32.0.200, all'articolo 32-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al Titolo IV-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente: Capo I-bis - Art. 34-*quinquies*. - (Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento) - 1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dello Sviluppo Economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni».

Conseguentemente alla rubrica dell'art. 32-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di prestatori di servizi di pagamento».

32.0.2000/9

ANASTASI

All'emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «il seguente», con le seguenti: «i seguenti»;*
b) *dopo il capoverso 32-bis, aggiungere, in fine, il seguente: «Art. 32-ter. – (Istituzione del Fondo MPMI Creative) – 1. In coerenza con quanto indicato nel Libro Verde della Commissione europea del 27 aprile 2010 (COM 2010) 183, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo MPMI Creative", con una dotazione di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, destinato allo sviluppo del settore creativo.*

2. Ai fini della presente disposizione, si intendono imprese del settore creativo le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, secondo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, in modo stabile e continuativo in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea, in via prevalente o esclusiva, una delle attività classificate dai codici ATECO individuati con le modalità di cui al comma 5.

3. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il sostegno allo sviluppo di imprese creative che rientrano nella definizione di micro, piccola e media impresa della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003, al fine di:

a) promuovere nuova imprenditorialità nel settore creativo e favorire la crescita di imprese già esistenti nel medesimo settore;

b) promuovere la collaborazione tra imprese del settore creativo e imprese degli altri settori produttivi, anche attraverso un sistema di "voucher creativi", nonché con le Università e gli enti di ricerca;

c) favorire l'accesso al credito delle imprese del settore creativo;

d) consolidare e favorire lo sviluppo dell'ecosistema del settore creativo italiano, attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento della Commissione UE 18 dicembre 2013, n. 1407, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", sulla base dei seguenti criteri:

a) se esentate dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concesse nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015.

b) se soggette alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono concesse previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativo alle modalità di applicazione dell'articolo 108 del TFUE, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 248 del 24 settembre 2015 oppure quando è giustificato ritenere che siano state autorizzate dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i Codici ATECO di cui al comma 2 e sono stabiliti modalità e criteri per la concessione e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, fermo restando che per le attività di cui al comma 3, lettera d), può essere destinato un importo massimo pari al 10 per cento del Fondo. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinati i casi di revoca o decadenza dai contributi, nonché gli strumenti di monitoraggio e controllo».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

32.0.2000/10

TARICCO

All'emendamento 32.0.2000, dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati alla sostituzione di trattori e macchinari obsoleti ad alto consumo di gasolio, di strutture che richiedono utilizzo di materiali plastici non riciclabili, o finalizzati a risparmio idrico, riduzione impatto chimico, risparmio energetico, entro la data del 31 dicembre 2020 ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico

determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,3 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

2. Per i soggetti che beneficiano del credito d'imposta di cui al comma 1 e che, nel periodo indicato nel medesimo comma, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione del bene immateriale l'aliquota determinata base al periodo di utilizzo del bene, in ogni caso non inferiore a 3 anni, moltiplicato per 0,4, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

32.0.2000/11

TARICCO, BITI

All'emendamento 32.0.2000, dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Disposizioni per lo sviluppo dell'agricoltura)

1. Nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, con esclusivo riferimento alle madri lavoratrici dipendenti e autonome del settore agricolo, le disposizioni in materia di genitorialità, assistenza servizi alla famiglia, e al lavoro familiare, relative alla corresponsione di *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, di cui agli articoli 4, comma 24, lettera *b*), della legge 28 giugno

2012, n. 92 e 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono prorogate per l'anno 2020.

2. I commi numero 654, 655 e 656 dell'articolo 1 Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono soppressi.»

32.0.2000/12

RAMPI

All'emendamento 32.0.2000 dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)

1. Alla lettera *i*) del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per le strutture ricettive turistico - alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale".».

32.0.2000/13

FERRAZZI

All'emendamento 32.0.2000, dopo l'articolo 32-bis, inserire il seguente:

«Art. 32-ter.

1. Al fine di garantire gli standard di sicurezza e di operatività efficaci necessari all'aeroporto internazionale Fellini di Rimini e San Marino (con traffico in costante aumento specie da paesi extra Schengen), la dotazione organica del Corpo della Polizia di Stato (Polaria) viene incrementata di 10 unità a decorrere dal 1 gennaio 2020. È conseguentemente autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di 1.500.000 per il personale POLARIA.

2. Per l'anno 2020 è autorizzata la spesa di euro 1 milione di euro per l'acquisto di due automezzi aeroportuali idro schiuma antincendio e un simulatore di incendi aeroportuali per il Corpo dei Vigili del Fuoco presso l'aeroporto Fellini di Rimini. È altresì autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 1.500.000 di euro per acquisto del materiale necessario (dispositivo per il controllo dei passaporti ed implementazione del sistema di digitalizzazione) alla Polizia di Stato (POLARIA) in servizio presso il Fellini per garantire sicurezza ed efficienza. 3. In conseguenza gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2020, comprensiva delle risorse per le esigenze accessorie del personale POLARIA».

Consequentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 4.000.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

32.0.2000/14

FERRARA

All'emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:

«Art. 32-ter.

(Interventi a favore dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)

1. All’articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2. All’articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113 "Regolamento recante: 'Statuto dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo'", la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "novanta".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 561.600 per l’anno 2020 e a euro 926.000 a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014 n. 125».

32.0.2000/15

FERRARA

All’emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

a) all’alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;

b) aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 32-ter.

(Retribuzioni del personale locale a contratto negli uffici all’estero)

1. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all’articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "1.000.000 euro a decorrere dall’anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 400.000;
2021: - 400.000;
2022: - 400.000.

32.0.2000/16

FERRARA

All'emendamento 32.0.2000, apportare le seguenti modifiche:

- a) *all'alinea sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) *aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

«Art. 32-ter.

(Corpi civili di Pace)

1. Al fine di assicurare il proseguimento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. All'onore derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.»

Art. 39.**39.2000/1**

Giuseppe PISANI

All'emendamento 39.2000, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *Sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:*

«7-ter. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

"Art. 16-bis.

(Regime speciale per lavoratori che si trasferiscono nelle regioni del Sud Italia)

1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori già residenti nello Stato che trasferiscono la residenza nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti nelle suddette regioni nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere nelle stesse per almeno due anni;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio delle predette regioni.

2. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 che avviano un'attività d'impresa nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio delle regioni indicate al primo comma ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale nelle regioni indicate al primo comma, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.».

Conseguentemente dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i

seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win far life*, Vinci per la vita-*Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.».

39.2000/2

Giuseppe PISANI

All'emendamento 39.2000, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *Sostituire le parole «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:*

«7-ter. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per le nuove imprese, per quelle già esistenti e residenti nel territorio dello Stato e per quelle non residenti che decidono di avviare uno o più impianti produttivi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia, l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo è ridotta al 14 per cento per i primi dieci anni di svolgimento dell'attività.

1-ter. Per le imprese già residenti nel territorio dello Stato e per quelle non residenti il regime fiscale agevolato di cui al comma precedente trova applicazione con esclusivo riferimento ai ricavi afferenti lo svolgimento dell'attività di impresa esercitate in uno dei nuovi impianti produttivi avviati nelle regioni indicate al comma 1-bis.

1-quater. La previsione di cui al comma 1-bis si applica a condizione che risultino rispettate le seguenti condizioni:

a) l'avviamento di un nuovo impianto produttivo avente sede fisica in una delle regioni indicate al comma 1-bis;

b) la nuova assunzione di un numero minimo di 5 unità lavorative con contratto di lavoro a tempo indeterminato da destinare stabilmente al nuovo impianto produttivo di cui alla lettera *a*);

c) la nuova assunzione di un numero non inferiore a 5 unità con contratti di stage e apprendistato da destinare stabilmente al nuovo impianto produttivo di cui alla lettera *a*);

d) il mantenimento delle condizioni previste alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente comma per un periodo non inferiore a 5 anni.

1-*quinquies*. Alle imprese di cui al comma 1-bis si applicano anche gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di nuovi lavoratori."».

Conseguentemente dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.».

39.2000/3

Giuseppe PISANI

All'emendamento 39.2000 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *Sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *Dopo il comma 7-bis inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di evitare la desertificazione sociale e produttiva e il degrado economico progressivo e costante dei territori montani portatori di identità, tradizioni e capacità imprenditoriali e di agevolarne lo sviluppo, sono istituite le zone franche montane, con le modalità di cui al comma 7-quater del presente articolo. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, che provvede al finanziamento di programmi di intervento in favore di imprese nuove o già operative ai sensi del comma 7-ter. L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di spesa.

7-ter. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, già operative o che iniziano, a decorrere dal 1° gennaio 2020, una nuova attività economica nelle zone franche montane, individuate secondo le modalità

di cui al comma 7-*quater*, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1 a tal fine vincolante:

a) esenzione, limitata al 50%, dalle imposte sui redditi, fino a concorrenza dell'importo di euro 65.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca montana;

b) esenzione, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, fino a concorrenza di euro 50.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle retribuzioni da lavoro dipendente, nel limite di 3.000 euro annui, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana.

7-quater. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla definizione dei criteri per l'allocatione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche montane, da parte delle regioni sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di desertificazione e di degrado di cui al comma 7-*bis*.

7-quinquies. I criteri per l'individuazione delle zone franche montane sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.

7-sexies. Le regioni individuano con proprio atto, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, le zone franche montane i cui comuni insistono nel proprio territorio.

7-septies. Delle zone franche montane possono fare parte uno o più comuni montani o porzioni di essi.

7-octies. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità finanziarie, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

7-nonies. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

7-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al comma 2».

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 15 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-*Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.».

39.2000/4

ANASTASI

*All'emendamento, 39.200 aggiungere, infine, le seguenti parole:
«Conseguentemente, dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

"Art. 39-bis.

(Rideterminazione della dotazione organica e autorizzazione all'assunzione per il Ministero dello sviluppo economico)

1. Al fine di rafforzare lo svolgimento delle attività a completamento dell'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), delle funzioni aggiuntive attribuite al Ministero dello sviluppo economico in materia di laboratori di certificazione, di normativa tecnica e vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, di crisi d'impresa, di amministrazioni straordinarie, di contenzioso e arbitrati internazionali in materia di energia, di vigilanza e controllo del corretto uso delle frequenze, la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico è

incrementata del quindici per cento nell'area terza, da 1416 a 1628 unità, e del dieci per cento nell'area seconda, da 1237 a 1361 unità.

2. Per la copertura dei posti di cui al primo comma, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, e in deroga all'articolo 6, comma 1, 2, 3, 4 e 6 e all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ulteriori trecentonove unità di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, e di trecentodiciotto unità di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica Ft, con professionalità pertinenti alle funzioni di cui al comma 1.

3. Per le assunzioni di cui al comma 2, nel triennio 2020-2022, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - euro 7,2 mln;

2021: - euro 14,4 mln;

2022: - euro 21,6 mln».

39.2000/5

ANASTASI

All'emendamento 39.2000 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«Conseguentemente, dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Potenziamento della struttura per le crisi di impresa).

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese a favore della struttura di cui all'articolo 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 500.000;

2021: - 500.000;

2022: - 500.000.

Art. 40.

40.16 (testo 2)

CUCCA, VONO, FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Per l'anno 2020, il limite di spesa di cui all'articolo 1-*quies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell'infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

40.2000/1

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI

All'emendamento 40.2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1-bis aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate:

a) quanto a 5 milioni di euro ad incremento del fondo di cui all'art. 1. comma 616 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità;

b) quanto a 3 milioni di euro, al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, ad incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute;

c) quanto a 4 milioni di euro per sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che accolgono alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) quanto a 4 milioni ad incremento del fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112;

e) quanto a 4 milioni ad incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;».

2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Una quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro e 10 milioni di euro per l'anno 2020, vanno ad aggiungersi a quelle destinate rispettivamente alla realizzazione di progetti per la vita indipendente e ad integrare il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112.

1-quater. All'articolo 56, comma 2, dopo le parole: "dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori", inserire le seguenti: "e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari"».

40.2000/2

RENZI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, *tablet*, *e-reader* e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;"

1-quater. All'articolo 16, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3".

1-quinquies. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente all'alea sostituire le parole «il seguente» con «i seguenti».

40.2000/3

RENZI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

«1-ter. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) da altri prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili".

1-*quater*. All'articolo 16, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere *b*) e *c*) di cui al comma 3".

1-*quinqüies*. La disposizione di cui al comma 1-*ter* si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020».

Conseguentemente all'alea sostituire le parole «il seguente» con «i seguenti».

40.2000/4

CASTELLONE

All'emendamento 40.2000, all'alea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 1 comma 402-*bis* della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392" sono sostituite con le seguenti: "sono destinate, per l'anno 2019, al ripiano derivante dal superamento del limite della spesa ospedaliera per i codici AIC relativi a farmaci elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA che rispet-

tano i requisiti previsti dall'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e successive modificazioni, esclusi dal Registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione Europea. L'AIFA, con apposita determina, da emettersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per il computo di tale spesa."».

40.2000/5

RAMPI

All'emendamento 40.2000 dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7.300.000 a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel triennio 2020-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 7.300.000;

2021: - 7.300.000;

2022: - 7.300.000.

40.2000/6

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

Dopo il capoverso comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7 milioni 300 mila a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel biennio 2021-2022, a valere

sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

40.2000/7

RAMPI

All'emendamento 40.2000 dopo il comma 1-bis inserire il seguente:

«1-ter. È istituito presso il Ministero dell'istruzione università e ricerca l'Istituto del Nord Adriatico per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con la Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze al fine di affrontare tematiche rivolte all'innovazione nei più diversi settori, dalla salute all'*information technology*, all'ambiente e all'energia, nello spirito del manifesto delle Nazioni Unite per lo Sviluppo sostenibile. Il progetto ha ad oggetto la costituzione di un *Summer Institute*, attività formativa e di ricerca e monitoraggio, sullo stato delle ricerche e innovazioni relative agli obiettivi del manifesto ONU. Con decreto del Ministero dell'istruzione università e ricerca è adottato lo statuto dell'Istituto. All'Istituto del Nord Adriatico per lo Sviluppo Sostenibile è assegnato un contributo di euro 100.000 per l'anno 2020.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 100.000;
2021: ;
2022: .

40.2000/8

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell'anno 2020.».

Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modifica:

2020: - 5.000.000.

40.2000/9

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 40.2000 al capoverso articolo 40, dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:

«1-ter. Al comma 2, articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo le parole "Per gli oneri indicati alle lettere c), e), *ebis*), *e-ter*), f), *i-quinquies*), *i-sexies*) e *i-decies*) del comma 1" è aggiunta la seguente frase "e quelli indicati dal comma 1-*quater*"».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di euro 250 mila a decorrere dall'anno 2020.

40.2000/10

DE PETRIS, ERRANI

All'emendamento 40.2000 all'articolo 40, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

««1-ter. A decorrere dall'anno 2020, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del "progetto Filippide" un contributo annuo pari a 500.000 euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 500.000.

40.2000/11

MANCA

All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiungere in fine il seguente periodo: "Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l'autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell'articolo 343 del codice civile o dell'articolo 403 del codice civile, nonché dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma

si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502."».

40.2000/12

PIRRO

All'emendamento 40.2000, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1° luglio 2017, la contribuzione versata al predetto Fondo dà luogo a una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, compresa la pensione anticipata, indipendentemente, per quest'ultima, dalla presenza di un requisito minimo contributivo nel Fondo stesso. Con riferimento ai soggetti di cui al presente comma, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180."».

40.2000/13

BINETTI

All'emendamento 40.2000, al «conseguentemente» sostituire le parole da: «il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta".».

40.2000/14

BINETTI

All'emendamento 40.2000, al conseguentemente, sostituire le parole da: «il fondo di cui al comma 1, è ridotto di pari importo» con le seguenti: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo

26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: "venticinque" con: "trentuno"».

Art. 44.

44.5 (testo 3)

CAMPARI, BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo nei Comuni della Provincia di Parma, designata capitale europea della cultura per il 2020 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al primo periodo possono essere destinate anche per la proroga fino al 31 dicembre 2020 dei contratti a tempo determinato che comunque non possono superare, in ogni caso, il limite massimo di 36 mesi, anche discontinui, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dagli istituti e luoghi della cultura della medesima Provincia ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

2-ter. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo organizzate presso il comune di Milano, alla Fondazione I Pomeriggi Musicali è assegnato un contributo di 500 mila euro per l'anno 2020».

Conseguentemente il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

44.2001/1

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 44.2001, al capoverso comma 4-quinquies, dopo le parole: «e del paesaggio» aggiungere le seguenti: «, al co-finanziamento insieme ad investitori privati di startup innovative con finalità culturali e turistiche,».

44.2001/2

DRAGO

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinques, inserire il seguente:

«4-sexies. Al fine di garantire la dotazione delle risorse necessarie a dare continuità alla manifestazione di musica e cultura denominata "Bellini Festival", contribuendo in tal modo alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio storico di arte e cultura, è riconosciuto alla Regione Sicilia un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, da accreditare al capitolo 377316, missione 5, programma 2, titolo 1, amministrazione 13, rubrica 2 del bilancio della Regione, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla realizzazione dell'evento denominato Bellini Festival. La Regione è tenuta, nel termine di 15 giorni dalla data in cui le risorse sono rese disponibili, ad accreditare le stesse in favore dell'ente Teatro Massimo Bellini. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente:

a) *alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

44.2001/3

RAMPI, IORI, VERDUCCI

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinques aggiungere il seguente:

«4-sexies. Al fine di far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Resta fermo il limite della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei contratti di cui al presente comma».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: -1.000.000.

44.2001/4

MONTEVECCHI

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere, infine, i seguenti:

«4-sexies. Al fine di far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza, assistenza al pubblico e vigilanza e delle attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite massimo di spesa di un milione di euro dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Resta fermo il limite della durata massima complessiva di 36 mesi anche non consecutivi dei contratti di cui al presente comma.

4-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-sexies, valutati in un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2».

44.2001/5

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere i seguenti:

«4-sexies. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al seguente comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

4-septies. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 4-sexies, è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Artissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art

Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

44.2001/6

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies, aggiungere i seguenti:

«4-*sexies*. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*septies*. Il Ministero dell'Istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che abbiano rilevanza internazionale.

4-*octies*. Agli oneri di cui al comma 4-*sexies*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

44.2001/7

GALLIANI, PICHETTO FRATIN

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«4-*sexies*. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, i commi 6 e 8 sono soppressi;
- b) all'articolo 16:

1) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Alla commercializzazione dei diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6.";

2) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. L'organizzatore della competizione prevede modalità tese a consentire la fruizione degli eventi delle competizioni da parte delle comunità

italiane all'estero e a valorizzare l'immagine della competizione medesima"».

44.2001/8

RAMPI, IORI, VERDUCCI, MANCA

All'emendamento 44.2001, dopo il comma 4-quinquies aggiungere il seguente:

«4-sexies. L'autorizzazione di spesa a favore del Museo nazionale delle arti del XXI secolo-MAXXI di Roma è incrementata di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2021.

44.2001/9

BINETTI

All'emendamento 44.2001, al conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

44.2001/10

BINETTI

All'emendamento 44.2001, al conseguentemente, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

Art. 45.**45.5 (testo 2)**

COLLINA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-bis. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione voucher in forma virtuale associata alla Carta dello Studente "IoStudio", di cui all'articolo 1, comma 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 2. I contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.

2. I contributi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter* sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dai 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma 1-*ter*, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

2-*bis*. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145 del 2018, è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici».

45.0.7 (testo 2)

MONTEVECCHI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e Editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie che adottano programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, nell'ambito dei Piani per l'offerta

formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contributo fino al 90 per cento della spesa per l'acquisto di uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è emanato annualmente il bando per l'assegnazione del contributo di cui al presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2.

1-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, gli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale Studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie che partecipano a programmi per la promozione della lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi nell'ambito dell'istituzione scolastica di appartenenza, possono concorrere, per il tramite delle medesime istituzioni scolastiche, all'assegnazione di un contributo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani o periodici, anche in formato digitale, accessibile mediante piattaforma di erogazione *voucher* in forma virtuale associata alla Carta dello Studente "IoStudio", di cui all'articolo 1, comma 181, lettera *f*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, secondo le modalità e i limiti di importo stabiliti dal decreto di cui al comma 2.1 contributi previsti dal presente comma non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. In via sperimentale, per il primo anno scolastico di applicazione, i contributi di cui al presente comma sono destinati, agli studenti frequentanti la prima classe della scuola secondaria superiore di secondo grado.

2. I contributi di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter* sono concessi per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito delle risorse del Fondo per il pluralismo e rinnovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 198 del 2016, destinate agli interventi di competenza della Presidenza, del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, il predetto Fondo è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all'informazione e all'editoria, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso ai contributi di cui ai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, nonché i criteri per l'individuazione annuale della platea degli aventi diritto ai contributi di cui al comma *1-ter*, anche con riferimento al monitoraggio e al rispetto del limite di spesa.

2-bis. Per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 806, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018S n. 145, il credito d'imposta di cui ai commi da 806 a 809 della medesima legge n. 145 del 2018, è riconosciuto agli esercenti attività commerciali non esclusivi, come individuati

dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, anche nei casi in cui la predetta attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici».

Art. 47.

47.2000/1

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 47.2000, al capoverso «Art. 7-bis» sostituire le parole: «5 per cento» con le seguenti: «2,5 per cento».

47.2000/2

ROSSOMANDO

All'emendamento 47.2000, al capoverso «Art. 7-bis» dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Pubbliche Amministrazioni non possono prevedere alcuna clausola di gratuità nei bandi o selezioni per servizi professionali. È altresì fatto divieto di prevedere corrispettivi dal valore simbolico. Tali clausole, ove previste, sono nulle e il compenso del professionista sarà determinato dal giudice tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6; per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo 13-bis sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27».

47.2000/3

COLLINA

All'emendamento 47.2000, al capoverso «Art. 7-bis» inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Passaggio dal servizio di maggior tutela al mercato libero)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i clienti commerciali con consumi superiori ai 16,5 KW, a decorrere dal 1° luglio 2021 per i clienti commerciali con consumi fino a 16,5 KW e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici";

b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2021 per i clienti commerciali con consumi superiori ai 16,5 KW, a decorrere dal 1° luglio 2021 per i clienti commerciali con consumi fino a 16,5 KW e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per i clienti domestici";

c) Il Ministero dello sviluppo economico, in accordo con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;

d) al fine di analizzare le dinamiche di prezzo anche di medio-lungo periodo e per diminuire il costo della bolletta per i clienti domestici è consentito che Acquirente Unico possa differenziare le proprie strategie di acquisto sia "spot" nella Borsa elettrica sia attraverso la sottoscrizione di contratti bilaterali a medio ovvero lungo termine con gli operatori».

47.2000/4

MANCA

All'emendamento 47.2000, aggiungere infine i seguenti commi:

«5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applicano anche ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non idonei alla commercializzazione e destinati ad essere distrutti in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero in quanto presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero in quanto non risultano più adeguati

alle esigenze commerciali del donatore in ragione della loro obsolescenza tecnologica.

6. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere *b)* e *c)*.

7. Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge del 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione».

47.2000/5

PIRRO

All'emendamento 47.2000, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare le attività relative alle funzioni di informazione, formazione, assistenza e consulenza assegnati all'Inail in materia di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro correlati all'accertamento e valutazione dei rischi e all'individuazione di misure di prevenzione nonché per lo svolgimento delle attività di igiene del lavoro e raccolta e analisi dei dati afferenti i processi produttivi e l'esposizione pregressa dei lavoratori per la valutazione tecnica dei casi di malattia professionale e di infortunio denunciati all'Inail, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni su lavoro e autorizzato a bandire procedure concorsuali e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2021, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 310 unità appartenenti alle seguenti qualifiche professionali: 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista di primo livello del Ramo Tecnico - Area Accertamento rischi e prevenzione, in possesso della corrispondente professionalità tecnica, 10 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di professionista - Consulenza Statistica attuariale, 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e 100 unità di personale a tempo indeterminato, appartenente all'Area C, livello economico 1, profilo amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25.542.660 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo dei fondi speciali di parte corrente iscritti alla tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 99».

47.2000/6

PIRRO

All'emendamento 47.2000 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Diritto ad innovare)

1. Dopo l'articolo 26 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, è inserito il seguente:

"Art. 26-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione)

1. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica e la nascita e la crescita di nuove imprese ad alto valore tecnologico, le *start-up* innovative, operanti nei settori dell'economia circolare, dell'intelligenza artificiale, della *blockchain*, del *cloud computing*, delle comunicazioni elettroniche, dell'*internet of things*, delle *smart city* e delle altre tecnologie abilitanti individuate nel piano Impresa 4.0, che intendono sperimentare iniziative di innovazione tecnologica presentano alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale i relativi progetti, con contestuale domanda di temporanea deroga alle norme dello Stato, diverse da quelle di cui al comma 3, che impediscono la sperimentazione. Nella domanda è indicato il titolare della richiesta e il responsabile della sperimentazione, sono specificate le caratteristiche, i profili di innovazione, la durata, le finalità del progetto e della sperimentazione, nonché i risultati e i benefici attesi. Sono altresì indicate le ragioni ostative alla sperimentazione derivanti dalle norme vigenti, specificamente indicate, le modalità con le quali il richiedente intende svolgere il monitoraggio delle attività e valutarne gli impatti, nonché gli eventuali rischi connessi all'iniziativa e le prescrizioni che si propongono per la loro mitigazione.

2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale esamina le domande pervenute e, entro trenta giorni dal ricevimento, le rigetta o le accoglie. Non si applicano gli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini del provvedimento finale, ove necessario, richiede informazioni e pareri alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ordinariamente competenti per materia, nonché eventuali chiarimenti o integrazioni della domanda al richiedente. Gli elementi richiesti devono essere forniti nel termine indicato, comunque non superiore a

trenta. La richiesta alle amministrazioni o al richiedente interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti. La mancata trasmissione dei chiarimenti e delle integrazioni richieste nel termine indicato comporta la rinuncia alla domanda e la conclusione del procedimento. Sono accolte le domande relative a progetti che presentano concreti ed effettivi profili di innovazione tecnologica, i cui risultati attesi comportano positivi impatti sulla qualità dell'ambiente o della vita e che presentano concrete probabilità di successo. Con il provvedimento di accoglimento, la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, l'adozione del provvedimento che autorizza la sperimentazione, indica le norme che possono essere derogate, fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione e impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi. L'autorizzazione è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato, entro quarantacinque giorni dalla proposta della competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini dell'autorizzazione può essere chiesto il parere di qualsiasi altra amministrazione pubblica. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, permessi, autorizzazioni, nulla osta, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni centrali. Il decreto di autorizzazione fissa la durata, non prorogabile, della sperimentazione, stabilisce le modalità di svolgimento della sperimentazione, impone le prescrizioni ritenute necessarie per mitigare i rischi ad essa connessi e indica le eventuali norme che possono essere disapplicate.

3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non può essere disposta in alcun caso la disapplicazione di disposizioni a tutela della salute, dell'ambiente, dei beni paesaggistico-territoriali, dei beni culturali ovvero di disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, né possono essere violati o elusi vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o da obblighi internazionali.

4. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale vigila sulla sperimentazione autorizzata e verifica il rispetto delle prescrizioni imposte, l'avanzamento dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla qualità dell'ambiente e della vita. In caso di accertata violazione delle prescrizioni imposte, diffida la start-up ad adeguarsi alle prescrizioni e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla violazione, assegnando all'uopo un congruo termine. In caso di inottemperanza alla diffida, propone al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, la revoca dell'autorizzazione.

5. Al termine della sperimentazione, la *start-up* trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale una documentata relazione con la quale illustra i risultati del monitoraggio e della sperimentazione, nonché i benefici economici e

sociali conseguiti. La relazione può contenere la proposta di modifica delle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante la sperimentazione e a conclusione della stessa, valutato il contenuto della relazione di cui al precedente periodo, attesta se l'iniziativa promossa dalla start-up si è conclusa positivamente ed esprime un parere sulla opportunità di modifica delle disposizioni che disciplinano l'attività oggetto di sperimentazione, tenuto conto dell'eventuale proposta della start-up.

6. Entro novanta giorni dalla data dell'attestazione positiva di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, di concerto con il Ministro ordinariamente competente per materia, promuove le iniziative normative e regolamentari necessarie per consentire l'esercizio dell'attività oggetto di sperimentazione.

7. Ai fini dell'espletamento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale può avvalersi degli uffici delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ordinariamente competenti per materia.

8. La start-up è in via esclusiva responsabile dei danni cagionati a terzi in dipendenza dello svolgimento della sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 non esclude o attenua la responsabilità della start-up.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

47.2000/7

CASTELLONE

All'emendamento 47.2000 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Conseguentemente, dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per l'attivazione degli interventi di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, volti a istituire la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, al fine di garantire l'accesso tempestivo dei registri tumori ai flussi informativi amministrativi e sanitari necessari per espletare le attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori e sanitari, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il monitoraggio degli effetti derivanti dagli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

Art. 55.

55.0.132 (testo 2)

BRIZIARELLI, Emanuele PELLEGRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti)

1. Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 58.**58.0.2001/1**

BINETTI

All'emendamento 58.0.2001, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo «39-terdecies» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

58.0.2001/2

BINETTI

All'emendamento 58.0.2001, sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo «39-terdecies» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».

58.0.2001/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'emendamento 58.0.2001, all'articolo «58-bis», al comma 4 sostituire le parole dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3 fino alla fine del comma con le seguenti con le risorse di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge.

58.0.2001/4

MANCA, FERRARI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per l'anno 2020 ai lavoratori dipendenti delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre

2015, n. 148, si applicano le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l'originaria cessione, se più favorevoli, anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019».

Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 7,8 milioni di euro annui per l'anno 2020.

58.0.2001/5

NANNICINI

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "All'articolo 1, comma 179, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni' sono sostituite dalle seguenti: a condizione che non percepiscano nessun ammortizzatore sociale e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni"».

Conseguentemente:

a) *al medesimo comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* «è incrementata di 108 milioni di euro per il 2020, 218,7 milioni di euro per il 2021, 184,6 milioni di euro per il 2022, 124,4 milioni di euro per il 2023, 57,1 milioni di euro per il 2024 e 2,2 milioni di euro per il 2025» *con le seguenti:* «è incrementata di 133 milioni di euro per il 2020, 243,7 milioni di euro per il 2021, 209,6 milioni di euro per il 2022, 149,4 milioni di euro per il 2023, 82,1 milioni di euro per il 2024 e 27,2 milioni di euro per il 2025 »;

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 » *con le seguenti:* «è incrementato di 189 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 315 milioni di euro per l'anno 2025».

58.0.2001/6

PIRRO, PESCO

All'emendamento 58.0.2001, all'«Art. 58-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa».

58.0.2001/7

MANCA

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, sono prorogate per l'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, a valere sulle risorse finanziarie, nei limiti della parte non utilizzata, ripartite tra le regioni con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 16 del 29 aprile 2019».

58.0.2001/9

FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";

b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo"».

58.0.2001/10

FARAONE, COMINCINI, CONZATTI, DE PETRIS, ERRANI

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-ter, della legge 2 novembre 2019, n. 128, per procedere ad assunzioni subordinate a tempo indeterminato ad ANPAL Servizi S.p.a sono destinate ulteriori risorse pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per spese di personale al fine di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-bis, della legge 2 novembre 2019, n. 128. Agli oneri pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzioni delle risorse di cui al Fondo sociale per occupazione e formazione istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del Decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2».

58.0.2001/11

Giuseppe PISANI

All'emendamento 58.0.2001, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: "tre mesi" sono sostituite con le seguenti parole: "quattro mesi";

b) alla lettera d) le parole: "cinque mesi" sono sostituite con le seguenti parole: "sei mesi"».

Conseguentemente:

all'articolo 16, comma 1.1, le parole: «cinque mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «sei mesi»;

all'articolo 26, comma 2, le parole: «tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

all'articolo 67, comma 2, le parole: « tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi »;

all'articolo 68, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

all'articolo 68, comma 2, le parole: «tre mesi», sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

all'articolo 70, comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera a) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi»;

all'articolo 75, comma 1, alla lettera c) le parole: «tre mesi» sono sostituite con le seguenti parole: «quattro mesi».

Conseguentemente dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 10 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita - *Win for life*, Vinci per la vita - *Win for Life Gold* e "SiVinceTutto SuperEnalotto", lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

58.0.2001/12

TARICCO, BITI, MANCA, FERRARI

*All'emendamento 58.0.2001, dopo l'**articolo**, inserire il seguente:*

«Art. 58-ter.

1. Al fine di salvaguardare il reddito delle imprese professionali del settore apistico che ricavano dalla attività apistica oltre il 50 per cento del reddito aziendale, che nell'anno 2019 hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 30 per cento rispetto al valore mediano corrispondente nel triennio 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito un fondo denominato "Fondo stabilizzazione del reddito per il settore apistico", con una dotazione iniziale

pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021. Con appositi provvedimenti normativi, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti *de minimis*.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente:

all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le parole: «sono inseriti i seguenti»;

all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementato di 207 milioni di euro per l'anno 2020, di 298 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».

58.0.2001/13

VATTUONE

All'emendamento 58.0.2001, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-ter.

(Modifiche all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi a favore della Liguria, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dell'articolo 9-ter le parole: "presso il Porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale";

b) Al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: "l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'art.17 della legge 28 gennaio 1994 n. 84" sono sostituite dalle seguenti: "le autorizzazioni attualmente

in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio n.84 sono prorogate fino al 31 ottobre 2024";

c) Al comma 2 dell'articolo 9-ter le parole: "del Porto di Genova", sono sostituite dalle seguenti "degli scali del sistema";

d) Al comma 2 dell'articolo 9-ter le parole: "dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova" sono sostituite dalle seguenti: "dai soggetti autorizzati ex art. 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84"».

58.0.2001/14

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

All'emendamento 58.0.2001, apportare le seguenti modificazioni:

c) *all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «inserire i seguenti»;*

d) *dopo il capoverso «Art. 58-bis», inserire il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali)

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'art. 71-bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale».

58.0.2001/15

PIRRO

All'emendamento 58.0.2001, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente capoverso: «Art. 58-ter. – (Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale transshipment) – 1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta mesi";

b) al comma 7, dopo le parole: "per l'anno 2019," sono aggiunte le seguenti: "11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 11,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

58.0.2001/16

MANTOVANI, PIRRO

All'emendamento 58.0.2001 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «le seguenti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 17-ter.

(Potenziamento di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 60 unità a decorrere dal 1° aprile 2020, di 40 unità non prima del 1° ottobre del 2021 e di 100 unità non prima del 1° ottobre di ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Conseguentemente, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è incrementata di complessive 500 unità.

2. Le facoltà assunzionali per la copertura dei posti di cui al comma 1 sono esercitate, per il 70 per cento dei posti disponibili, mediante scor-

rimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Nuove modalità assunzionali nella qualifica di vigile del fuoco potranno essere previste con ricorso ai provvedimenti normativi di cui all'articolo 17.

4. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.900.835 per l'anno 2020, euro 3.002.877 per l'anno 2021, di euro 5.323.556 per l'anno 2022, di euro 9.586.710 per l'anno 2023, di euro 13.933.077 per l'anno 2024, di euro 18.272.105 per l'anno 2025, di euro 21.580.504 per l'anno 2026, di euro 21.732.469 per l'anno 2027, di euro 21.820.627 per l'anno 2028, di euro 21.912.230 per l'anno 2029, di euro 21.987.44-0 per l'anno per l'anno 2030, di euro 22.014.252 per l'anno per l'anno 2031, di euro 22.041.063 per l'anno 2032, di euro 22.067.875 per l'anno 2033 e di euro 22.088.011 a decorrere dall'anno 2034.

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui ai commi 1, 2 e 4, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2020, 100.000 euro per l'anno 2021, 200.000 euro per l'anno 2022, 300.000 euro per l'anno 2023, 400.000 per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025».

58.0.2001/17

Giuseppe PISANI

All'emendamento 58. 0.2001, dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 58-ter.

(Modifiche al decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "diverso dalla casa di abitazione" aggiungere le seguenti: "o dalla casa adibita a residenza familiare assegnata all'ex coniuge con provvedimento dell'Autorità giudiziaria"».

58.0.2001/18

PIRRO

All'emendamento 58.0.2001, aggiungere in fine le seguenti parole:
«Conseguentemente, all'articolo 58 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), n. 1), le parole: «nella misura del 77 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 90 per cento»;*
- b) al comma 1, lettera b), n. 2), le parole: «nella misura del 52 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 75 per cento».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 10 milioni per l'anno 2020 e di 40 milioni a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.

58.0.2001/19

AUDDINO

All'emendamento 58.0.2001, all'articolo «58-bis», dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, in deroga, per il solo anno 2020 in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa in materia, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, previsti per gli enti pubblici non economici, fermo restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 446.

4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, le amministrazioni interessate provvedono:

- a) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7*

del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, come ripartite dal decreto direttoriale 7 agosto 2018, n. 234, integrabili con ulteriori risorse regionali;

b) all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, mediante il pieno utilizzo delle risorse a tal fine stanziata da leggi regionali».

Conseguentemente, al medesimo articolo «58-bis», sostituire le parole: «e sistema duale», con le seguenti: «, sistema duale e lavoratori socialmente utili».

58.0.2002/1

BINETTI

All'emendamento 58.0.2002:

- a) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

58.0.2002/2

BINETTI

All'emendamento 58.0.2002:

- a) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».

58.0.2002/3

MANCA

All'emendamento 58.0.2002, al capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il termine di cui al precedente periodo, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla scadenza del medesimo termine è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.";

b) l'ultimo periodo è abrogato».

58.0.2002/4

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 58.0.2002, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 2, capoverso comma 2, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti parole: «29 febbraio 2020».

Al comma 3 sostituire le parole da: «i piani di riorganizzazione» fino a «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» con le seguenti: «piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività. Qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il raggiungimento dei limiti previsti dal comma 4 del medesimo art. 25-bis, è concesso alle suddette aziende un ulteriore periodo di 12 mesi di cassa di integrazione salariale, anche frazionabile, da fruire limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 esclusivamente ai fini della presentazione dei piani di cui al presente comma».

Al comma 3 sostituire le parole: «l'ente competente» con le parole: «Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.2002/5

IANNONE, CALANDRINI

All'emendamento 58.0.2002 apportare le seguenti modifiche:

al comma 2 e parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2020»;

al comma 3 sostituire le parole da: «i piani di riorganizzazione» fino a: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» con le seguenti parole: «piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività. Qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dalle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il raggiungimento dei limiti previsti dal comma 4 del medesimo art. 25 bis, è concesso alle suddette aziende un ulteriore periodo di 12 mesi di cassa di integrazione salariale, anche frazionabile, da fruire limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 esclusivamente ai fini della presentazione dei piani di cui al presente comma.»;

al comma 3 sostituire le parole: «l'ente competente» con le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.2002/6

CANGINI

All'emendamento 58.0.2002, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, capoverso: «comma 2», sostituire le parole: «31 dicembre 2019» con le seguenti: «29 febbraio 2020»*

b) *al comma 3:*

i. primo periodo, sostituire le parole da: «i piani di riorganizzazione» fino a: «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» con le seguenti: «piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività».

al terzo periodo, sostituire le parole: «l'ente competente» con le parole: «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

58.0.2002/7

GUIDOLIN

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», al comma 3, dopo le parole: «imprese stampatrici di giornali quotidiani», aggiungere le seguenti: «e di periodici».

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 420 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

58.0.2002/8

D'ARIENZO

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», al comma 3, dopo le parole: «di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di imprese editrici» inserire le seguenti: «e stampatrici».

58.0.2002/9

TOSATO

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», comma 3, dopo le parole: «imprese editrici» inserire le seguenti: «e stampatrici».

58.0.2002/10

CANGINI

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

«Qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal precedente periodo per il raggiungimento dei limiti previsti dal comma 4 dell'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, in deroga a quanto previsto dal presente comma è concesso alle suddette aziende un periodo di 12 mesi, anche frazionabile, da fruire limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ai fini della presentazione di piani esclusivamente finalizzati al prepensionamento escludendo in tal caso il ricorso alla cassa di integrazione salariale. Attraverso tali piani, soggetti alla va-

lutazione dei criteri di cui all'art. 7,1° comma, lettere *a*) e *b*) del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 100495/2017 e per i quali non è consentito il ricorso alla CIGS, potranno accedere al prepensionamento i lavoratori in possesso dei requisiti contributivi di cui al presente comma».

58.0.2002/11

RAMPI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, ancorché dopo il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'Inpgi e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

58.0.2002/12

RAMPI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni in materia di accesso ai trattamenti di pensione anticipata previsti dall'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche ai giornalisti di imprese editoriali che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per i quali sia stata accertata la causale di crisi aziendale e collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, in forza di accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di cassa integrazione

straordinaria siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Per tali soggetti i requisiti utili ai fini dell'accesso al suddetto trattamento sono determinati in 25 anni di contributi accreditati presso l'INPGI e almeno 58 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini. I trattamenti pensionistici sono erogati, su richiesta, a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022».

Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.

58.0.2002/13

TOSATO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Sino alla scadenza del termine cui al periodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, inefficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

b) al quarto periodo, la parola: "terzo" è sostituita dalla parola: "quarto";

c) al quinto periodo la parola: "quarto" è sostituita dalla parola: "quinto";

d) l'ultimo periodo è abrogato.

3-ter. Al fine di ottemperare all'urgente necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione, i soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2020 iniziano ad esercitare per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di «comunicatore professionale», il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, sono obbligatoriamente assicurati ai fini previdenziali presso l'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». L'iscrizione al predetto ente di previdenza avviene nell'ambito della Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria qua-

lora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato ovvero presso la Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3-quater. A decorrere dal 30 giugno 2021 i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, sono obbligatoriamente assicurati ai fini previdenziali presso l'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni: 2021, meno 25 milioni; 2022, meno 50 milioni. A far data dal 1° gennaio 2023 le coperture sono garantite dagli importi accantonati dall'articolo 16-*quinquies*, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 maggio 2021 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori. Per i lavoratori di cui ai periodi precedenti l'iscrizione al predetto ente di previdenza avviene nell'ambito della Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato ovvero presso la Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.».

58.0.2002/14

NANNICINI

Dopo comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Entro il termine di cui al precedente periodo, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla scadenza del medesimo termine è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione so-

stitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.";

b) l'ultimo periodo è abrogato».

58.0.2002/15

PIRRO

All'emendamento 58.0.2002, capoverso articolo 58-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato. Ai fini della determinazione del diritto del trattamento pensionistico di cui l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si tiene conto dei provvedimenti di revoca delle rendite vitalizie di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 emessi entro il 31/12/2018, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza passata in giudicato.».

Conseguentemente all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «205,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 303,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 419,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 419,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 419,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 419,7 milioni di euro annui a decorrere a decorrere dall'anno 2029».

58.0.2002/16

Giuseppe PISANI

All'emendamento 58.0.2002, all'articolo 58-bis, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 11 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è sostituito con il seguente: "11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale dirigenziale e no, di cui al comma 10 nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordina-

rio per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì, al personale dirigenziale dei ruoli amministrativo tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, in possesso dei requisiti ivi richiamati"».

Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 58-bis, aggiungere infine: «e disposizioni in materia di personale del servizio sanitario nazionale».

Conseguentemente dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza:

Vinci per la vita – *Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera *a*) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

58.0.2002/17

CALANDRINI

All'emendamento 58.0.2002, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 3, inserire in fine i seguenti:

«3-bis. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'art. 71-bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

3-ter. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 3-bis, già iscritti alla

data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale.».

58.0.2002/18

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 154, legge 27 dicembre 2017, n. 205, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il primo capoverso è aggiunto il seguente: "In tal caso, il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione.";

b) all'ultimo capoverso, dopo le parole: "Ai soggetti di cui al presente comma", sono aggiunte le seguenti: "ai fini del riconoscimento del diritto al pensionamento, ivi compresi coloro che sono stati collocati in mobilità al termine del trattamento straordinario di integrazione salariale,".».

58.0.2002/19

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 154 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che il periodo di trattamento di mobilità riconosciuto ai dipendenti si considera utile sia ai fini del calcolo che del diritto alla pensione».

58.0.2002/20

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, differite in attesa di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione sono da considerarsi sospese qualora la predetta revisione organica della normativa non sia effettivamente vigente alla scadenza, del termine di differimento delle riduzioni».

58.0.2002/21

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.»

58.0.2002/22

MANCA

Al capoverso articolo 58-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "per un periodo di tre anni e" con le seguenti: "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale";

b) aggiungere in fine il seguente periodo: "L'applicazione del periodo precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE"».

58.0.2002/23

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari per il quale è autorizzato il finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è integrato dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su *Internet* di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese. La proroga del regime convenzionale con il Centro di produzione Spa di cui al predetto articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, è finanziata dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020. Le successive annualità fino al 2022 sono destinate al proseguimento del servizio, a partire dalla data del 1 maggio 2020».

Conseguentemente, la rubrica dell'emendamento è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di incentivo all'esodo per i lavoratori del settore editoriale e ulteriori misure per il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari».

58.0.2002/24

Giuseppe PISANI

All'emendamento 58.0.2002, dopo l'articolo 58-bis, inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Misure per rinnovazione digitale)

1. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni e dai privati)* - 1. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 che richiedono livelli di garanzia basso, significativo ed elevato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 910/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, deve avvenire con la carta di identità elettronica. Per garantire comunque l'accesso ai servizi in rete che richiedono livelli di garanzia basso e significativo, da parte delle imprese e dei cittadini che non dispongono della carta di identità elettronica, è istituito, a cura del Ministero dell'innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il sistema pubblico per la gestione del-

l'identità digitale (SPIO). Il sistema ha le caratteristiche e funziona in conformità alle regole definite con decreto, del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Il rilascio e la gestione delle identità digitali sono affidati al Dipartimento per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, anche avvalendosi di PagoPa SpA.

3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5 quali fornitori di attributi qualificati, rendono disponibili le informazioni delle quali sono in possesso relative ai cittadini nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale con modalità e formati conformi a quanto previsto nel medesimo decreto.

4. I soggetti diversi da quelli di cui al comma precedente che erogano servizi nell'ambito dei quali trattano dati personali possono, nel rispetto delle condizioni e termini ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 5, rendere disponibili tali dati, su richiesta degli interessati, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, stabilisce, tra l'altro:

a) il modello architetturale e organizzativo del sistema nonché l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 chiamati a svolgere funzioni di fornitori di attributi qualificati;

b) gli *standard* tecnologici e le soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità e l'integrazione tra il sistema pubblico di identità digitale il punto unico di accesso di cui all'articolo 64-bis e i servizi erogati dai fornitori di attributi qualificati e non qualificati di cui ai commi 3 e 4;

c) le modalità nel rispetto delle quali PagoPA Spa dovrà procedere al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un'identità digitale e di consegna delle relative credenziali nonché i requisiti dei quali tali soggetti terzi devono essere in possesso e le condizioni anche economiche relative ai rapporti tra PagoPA Spa e tali soggetti;

d) le modalità di richiesta da parte dei cittadini dell'identità digitale;

e) i tempi e le modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi in rete;

f) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di fornitori di servizi in rete;

g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente la carta di identità elettronica e le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi *on-line*. Con lo stesso decreto sono altresì determinate le condizioni e modalità per la conversione delle identità digitali già rilasciate alla data dell'entrata in vigore del medesimo decreto in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 3 anche con riferimento al contributo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale contributo si tiene conto, tra l'altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

6. Il rilascio e l'uso delle identità digitali non comporta oneri per i titolari.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 identificano gli utenti dei propri servizi digitali attraverso le identità digitali rilasciate nell'ambito del servizio di cui al comma 1 con le modalità e nei termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 e attraverso le carte di identità elettroniche.

8. Ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi digitali i soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e i fornitori di servizi di pagamento, possono avvalersi, della carta di identità elettronica e dell'identità digitale in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 anche in tutte le ipotesi nelle quali la legge richiede di procedere all'identificazione di un soggetto attraverso l'esibizione di un documento di identità.

9. L'accesso ai servizi digitali erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi».

10. Al comma 1, dell'articolo 29 del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «o di gestore dell'identità digitale di cui all'articolo 64» sono soppresse.

11. Al comma 1, dell'articolo 32-*bis* del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 le parole: «ai gestori dell'identità digitale» sono soppresse.

12. All'articolo 64-*bis*, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2 dell'articolo 64».

13. Le identità digitali emesse, nell'ambito del sistema pubblico dell'identità digitale a norma della disciplina previgente restano valide fino alla conversione con le nuove identità digitali e, comunque, non oltre il 2021.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 15.000.000 per l'anno 2020, euro 20.000.000 per l'anno 2021 e con euro 30.000.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 93, comma 2. Parte di questi costi può essere ridotto con i ricavi conseguiti da PagoPA SpA attraverso l'erogazione, a favore dei soggetti privati aderenti al sistema SPID, del servizio di identificazione"».

Conseguentemente dopo l'**articolo 93** aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 3 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: «Vinci per la vita – *Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea»;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

58.0.2002/25

ANASTASI

All'emendamento 58.0.200 apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «il seguente», con le seguenti: «i seguenti»;*
- b) dopo il capoverso: «58-bis» aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa)

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo è finalizzato al salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 500, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati a

condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) le imprese che abbiano già manifestato interesse all'acquisizione della società o alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori stranieri;

c) le opportunità per i dipendenti di presentare un'offerta pubblica di acquisto ed ogni altra possibilità di recupero degli *asset* da parte degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, dando priorità alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L'articolo 185-ter del citato decreto legislativo abrogato.

7. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di cui all'articolo 50, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinata alle finalità di cui all'articolo 31, comma 2, del medesimo decreto-legge.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

58.0.2002/26

CALIENDO

Dopo il capoverso «Art. 58-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 58-ter.

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'articolo

71-bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale.».

58.0.2002/27

Giuseppe PISANI

All'emendamento 58.0.2002, dopo l'articolo 58-bis, inserire il seguente:

«Art. 58-ter.

(Interventi inerenti le gravi carenze di personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. Data la grave carenza di personale amministrativo in cui versano gli uffici giudiziari e la relativa urgenza di immettere tempestivamente personale, considerato che è presente una graduatoria ministeriale in corso di validità relativa al profilo di «assistente giudiziario» creatasi all'esito del Concorso pubblico a 800 posti a tempo indeterminato, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia di cui al bando 18 novembre 2016, il Ministero della Giustizia per l'anno 2020 è autorizzato ad effettuare, anche in soprannumero, le assunzioni ordinarie relative al profilo di «assistente giudiziario» già autorizzate di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 articolo 14 comma 10-sexies convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, individuate in 600 unità nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2019-2021 regolarmente adottato, nonché delle altre 297 unità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019 recante autorizzazione ad assumere per varie PA come da Tab. 7 ivi allegata, per un totale

di 897 unità con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo e comunque fino all'esaurimento totale della graduatoria.».

58.0.2003/1

ROMANO

All'emendamento 58.0.2003, «all'articolo 58-bis», dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano ai lavoratori con mansioni «personale viaggiante» della STP della provincia di Lecce, che abbiano svolto i propri incarichi, a bordo di veicoli con coibentazione ottenute con fibre di asbesto.

1-ter. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di certificazioni relativi all'esposizione all'amianto, rilasciati dall'INAIL, sono considerati titoli aggravanti i servizi di trasporto e sosta operati dagli autisti di cui al comma 1-bis, per un periodo non inferiore a 5 anni, presso i parcheggi di importanti centri industriali e delle aree adiacenti, individuabili in relazione alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 252, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 1 milione di euro decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

58.0.2003/2

CALANDRINI

All'emendamento 58.0.2003, capoverso «Art. 58-bis», dopo il comma 1, inserire in fine il seguente:

«1-bis. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi. I criteri di funzionamento del predetto Fondo e di riparto delle relative risorse sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la

famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2020: - 1.500.000;

2021: - 1.500.000;

2022: - 1.500.000.

58.0.2003/3

DE PETRIS, ERRANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000.»

e, sostituire le parole da: «articolo 99, comma 2,» a «per l'anno 2022» con le seguenti: «le risorse di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotte di 1.200.000 euro per l'anno 2020, di 2.200.000 euro per l'anno 2021, di 3.200.000 euro per l'anno 2022 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023».

58.0.2003/4

ENDRIZZI

All'emendamento 58.0.2003 apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) aggiungere, in fine, il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)

1. All'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sopprimere le seguenti parole: "che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione,".

2. Il fondo di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. I residui annuali non utilizzati del fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono destinati nella misura del 50 per cento al fondo di prevenzione dell'usura di cui all'articolo 15.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 15 della legge 108 del 1996 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Gli interessi maturati sui conti correnti alimentati dai contributi di cui al comma 1 dalle Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura affluiscono ogni anno su un apposito Fondo di accantonamento, istituito in ciascuna Associazione e Fondazione, destinato al rimborso delle spese di gestione delle Associazioni e Fondazioni stesse. Nei casi in cui la capienza di tale fondi di accantonamento non sia sufficiente a coprire le spese di gestione sostenute nell'anno di competenza, le Associazioni e Fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura possono deliberare di attingere dalla disponibilità dei rispettivi fondi antiusura, nel limite massimo del 5 per cento dell'importo dei contributi erogati nell'anno precedente. Allo scadere del terzo anno dal deposito sui singoli Fondi di accantonamento delle Associazioni e Fondazioni, le somme non utilizzate per il rimborso delle spese di gestione confluiscono nei rispettivi fondi antiusura delle Associazioni e Fondazioni per essere destinati alla concessione delle garanzie ai soggetti di cui al comma 6".

Conseguentemente al comma 2, dell'articolo 99, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «212 milioni» e le parole: «305 milioni», con le seguenti: «303 milioni».

58.0.2003/5

Giuseppe PISANI

All'emendamento 58.0.2003, apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo l'articolo «58-bis» inserire il seguente:*

«Art. 58-ter.

(Fondo di garanzia prima casa)

1. All'articolo 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole: "10 milioni" con le seguenti: "13 milioni";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"2. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c), dopo le parole: "legge 28 giugno 2012, n. 92", sono aggiunte le seguenti: "o di un contratto a tempo indeterminato.";

b) alla lettera c), dopo le parole: "di ultima istanza", sono aggiunte le seguenti: "Gli interventi del Fondo destinati ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non possono superare il 30 per cento delle disponibilità complessive del Fondo".».

Conseguentemente dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: «Vinci per la vita – *Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma.».

58.0.2003/6

BINETTI

All'emendamento 58.0.2003, sostituire le parole: «l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.» con le parole: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».».

58.0.2003/7

BINETTI

All'emendamento 58.0.2003, sostituire le parole: «l'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.» con le parole: «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».».

58.0.20001/8

PIRRO

All'emendamento 58.0.2001, capoverso «art. 58-bis», dopo il comma 4, aggiungere in fine il seguente:

«4-bis. L'articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente: "Art. 19. – (Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di assistenza per le amministrazioni pubbliche) – 1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dell'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicati nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore».

Art. 62.**62.0.34 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, SIMONE BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, PIETRO PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis.

(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana)

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è riconosciuto ai Comuni un contributo di 5 milioni di euro annui per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e cessione di sostanze stupefacenti. A tal fine il Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 è incrementato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo».

Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 63.**63.2000/1**

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE, BRESSA

Premettere il seguente:

«05-bis. Dopo l'articolo 79 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente:

"Art. 79-bis.

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare."

5-ter. Le disposizioni recate dal comma 5-bis sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Regioni».

63.2000/2

NENCINI, CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 63.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 7, dell'articolo 12 del decreto-legge. 22 ottobre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "esclusivamente nei comuni capoluoghi di provincia" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni delle aree metropolitane o delle aree vaste". Al medesimo comma 7, le parole: "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2022"».

63.2000/3

DE PETRIS, GASPARRI, CIRINNÀ, BINETTI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. In occasione del 150° anniversario della proclamazione di Roma Capitale nel 2020-2021 (20 settembre 1870 - 3 febbraio 1871) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per le Celebrazioni dei 150 anni della proclamazione di Roma Capitale, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021. Gli interventi finanziati a valere su detto Fondo saranno diretti alla realiz-

zazione di iniziative istituzionali, nazionali ed internazionali e con la calendarizzazione di dibattiti, mostre, convegni ed eventi in tutta Italia, approfondimenti nelle scuole di ogni ordine e grado per diffondere e valorizzare il ruolo della Capitale quale finale coronamento dell'Unità d'Italia. Per le finalità suindicate in seno alla struttura di missione per la celebrazione degli anniversari nazionali è istituito, in accordo con Roma Capitale, un Comitato per l'organizzazione del 150° dell'unione di Roma allo Stato italiano formato da studiosi ed esperti in grado di elaborare un calendario di eventi sulla storia di Roma fino alla sua istituzione come Roma Capitale».

– e, di conseguenza, alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: «e Roma Capitale»

– e, di conseguenza, sostituire le parole: «è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020», con le seguenti: «è ridotto di 1.000.000 euro per gli anni 2020 e 2021».

63.2000/4

PICETTO FRATIN

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7.300.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel biennio 2021-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

63.2000/5

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento Relatori 63.2000, dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto

disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7.300.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel biennio 2021-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

63.2000/6

Giuseppe PISANI

All'emendamento 63.2000 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: "Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro."».

63.2000/7

Giuseppe PISANI

All'emendamento 63.2000 apportare le seguenti modifiche:

- 1) *sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «i seguenti»;*
- 2) *dopo il comma 5-bis inserire il seguente:*

«5-ter. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio».

63.2000/8

FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alinea con il seguente:* «Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti»;

b) *dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:*

«5-ter. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 1 è determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio».

63.2000/9

BINETTI

All'emendamento 63.2000, sostituire le parole: «il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.» *con le parole:* «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta»».

63.2000/10

BINETTI

All'emendamento 63.2000, sostituire le parole: «il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.» *con le parole:* «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentunos»».

Art. 65.**65.17 (testo 2)**

CASINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per gli anni dal 2020 al 2022 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 2 milioni di euro annui per ciascuna delle predette annualità. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma al fine di ridurre per i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'importo, nei limiti dello stanziamento di cui al primo periodo, che gli stessi hanno l'obbligo di versare per alimentare il Fondo di solidarietà comunale mediante una quota dell'imposta municipale propria».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 72.

72.19 (testo 2)

MANTOVANI, SANTILLO, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTO, GIOTTO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«26-bis. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico e consentire risparmi di spesa anche attraverso la semplificazione, digitalizzazione e l'implementazione delle procedure amministrative del Ministero dell'interno in materia di istanze, dichiarazioni o atti dei privati interessati e per lo svolgimento delle operazioni preliminari necessarie all'adozione dei provvedimenti richiesti nonché per l'inoltro ai medesimi soggetti dei provvedimenti o atti rilasciati, all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis, le parole: "o altri soggetti non pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di infrastrutture logistiche e piattaforme tecnologiche integrate, che siano *Identity Provider* e che abbiano la qualifica di *Certification Authority* accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento,";

b) al comma 4-ter, le parole: "possono essere autorizzati a procedere" sono sostituite con le seguenti: "procedono", e dopo le parole: "degli interessati," sono aggiunte le seguenti: "anche attraverso riconoscimento biometrico e firma grafometrica,".

26-ter. Dalle disposizioni di cui al comma 26-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 74.**74.0.1 (testo 2)**

GARRUTI, DELL'OLIO, BOTTO, GRANATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 74-bis.***(Misure per la riduzione della spesa in materia elettorale e la sperimentazione del voto elettronico)*

1. Allo scopo di introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per le elezioni politiche, europee e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il Fondo per il Voto Elettronico con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative di utilizzo del fondo e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti».

Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di pari importo.

Art. 91.**91.0.2000/1**

MANCA

All'emendamento 91.0.2000, le parole: «il luogo della prestazione dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, di cui all'articolo 7-quater, primo comma, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica» sono sostituite con le parole: «il luogo della prestazione dei servizi di cui all'articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica».

91.0.2000/2

LUPO, SANTILLO

All'emendamento 91.0.2000, dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dell'indipendenza di Assoclearance - Coordinatore degli Orari per gli aeroporti coordinati e ad orari facilitati -, nonché di garantire una azione imparziale, non discriminatoria e trasparente rispetto alle parti interessate, le funzioni di Assoclearance, l'attuale personale ivi impiegato e gli apparati tecnologici utilizzati per l'espletamento dell'attività medesima, sono assorbite nell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

2-ter. L'ENAC svolge le funzioni attribuite al Coordinatore, e dal Facilitatore degli Orari ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento CEE del Consiglio 18 gennaio 1993, n. 95, come modificato dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 793. I costi di gestione sono sostenuti mediante risorse proprie dell'Ente con conseguente invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato. L'Ente Nazionale per l'aviazione civile, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce modalità e criteri di regolazione del sistema di finanziamento per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti.

2-quater. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle funzioni amministrative e tecniche attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) dall'articolo 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, allo stesso Ente non si applicano i vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed è autorizzato ad assumere personale al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia necessaria. L'ente conserva l'autonomia prevista dall'articolo 1, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, fermo restando la funzione di vigilanza governativa prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo».

91.0.2000/3

Giuseppe PISANI

All'emendamento 91.0.2000, all'articolo 91-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume

d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.».

Consequentemente dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 5 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita – *Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea.

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

91.0.2000/4

Giuseppe PISANI

All'emendamento 91.0.2000, all'articolo 91-bis, dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi elettronici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, per i soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui volume d'affari non supera 200.000 euro, si applica a partire dal 1° gennaio 2021. Restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.».

91.0.2000/5

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 91.0.2000, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i commi 1, 2, 3 sono abrogati».

91.0.2000/6

MOLLAME, MANTERO, SBROLLINI, DE PETRIS, CIRINNÀ, NUGNES

All'emendamento dei Relatori 91.0.2000, dopo il capoverso «Art. 91-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-quinquies.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa* L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

- 1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;
- 2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera d), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.".

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;

b) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».

3. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei prodotti contenenti, costituiti o derivati dalla canapa (*cannabis sativa* L.) comprese le infiorescenze, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

4. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

5. Ad esclusione della biomassa di canapa di cui all'articolo 62-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, l'immissione in commercio di infiorescenze fresche ed

essiccate di canapa (*cannabis sativa* L.) ed i loro derivati è subordinata all'osservanza della procedura di segnalazione al Ministero della Salute prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. Costituisce parametro di legittimazione della vendita di prodotti di cui al presente comma, il rispetto della soglia percentuale dello 0,5 per cento di tetraidrocannabinolo (THC).

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 5 è assoggettata ad un'imposta specifica pari a 0,40 euro per grammo di prodotto. È obbligato al pagamento dell'imposta il soggetto che effettua la prima immissione in consumo dei prodotti ottenuti nel territorio nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione europea. La commercializzazione di tali prodotti è subordinata al rilascio di un'apposita licenza, senza necessità di deposito fiscale. L'imposta non si applica a semi, fibra, foglie o canapule di canapa.

7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo, le modalità di rilascio delle licenze e di riscossione dell'imposta di cui al comma 6, nonché i controlli, le sanzioni e le ipotesi di revoca delle licenze.

8. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-quinquies, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

91.0.2000/7

MOLLAME, MANTERO, NATURALE, LA MURA, AGOSTINELLI, PUGLIA, DI GIROLAMO, ANGRISANI, BOTTICI, MININNO, ABATE

All'emendamento dei Relatori 91.0.2000, dopo il capoverso «Art. 91-bis» aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

(Nuove disposizioni in materia di canapa)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative

di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 62-*quater* è inserito il seguente:

"Art. 62-*quinquies*.

(Imposta di fabbricazione sulla biomassa di canapa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la biomassa di canapa (*Cannabis sativa* L.), composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, è sottoposta ad imposta di fabbricazione applicando al prezzo di vendita le aliquote percentuali in misura pari ad euro 12,00 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale (% p/p) di cannabidiolo (CBD) presente nella biomassa.

2. L'imposta è applicata con le seguenti modalità:

a) l'imposta è dovuta sui prodotti immessi nel mercato nel territorio dello Stato ed è esigibile con l'aliquota vigente alla data in cui viene effettuata l'immissione nel mercato di cui alla lettera c);

b) obbligato al pagamento dell'imposta è:

1) il fabbricante per i prodotti ottenuti nel territorio nazionale;

2) il soggetto che effettua la prima immissione nel mercato per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea;

c) l'immissione nel mercato si verifica:

1) per i prodotti nazionali, all'atto della cessione sia agli utilizzatori sia a ditte esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;

2) per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, all'atto del ricevimento da parte del soggetto acquirente ovvero nel momento in cui si considera effettuata, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la cessione, da parte del venditore residente in altro Stato membro, a soggetti che agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione;

3) per i prodotti che risultano mancanti alle verifiche e per i quali non è possibile accertare il regolare esito, all'atto della loro constatazione;

d) i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta devono essere muniti di una licenza fiscale, che li identifica, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Gli stessi soggetti sono tenuti al pagamento di un diritto annuale nella misura di euro 258,00 e a prestare una cauzione di importo pari all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta;

e) l'imposta dovuta viene determinata sulla base dei dati e degli elementi richiesti dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che devono essere indicati nelle dichiarazioni ai fini dell'accertamento. Per la presentazione delle dichiarazioni e per il pagamento della relativa imposta si applicano le modalità e i termini previsti dalle vigenti disposizioni.

3. Per i prodotti d'importazione l'imposta di cui al comma 1 è dovuta dall'importatore e viene accertata e riscossa dall'Ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con le modalità previste per i diritti di confine.

4. L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 e presso gli impianti di trasformazione e i destinatari dei prodotti soggetti a tassazione.

5. Per l'imposta di cui al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 14 e 17.

6. Per le violazioni all'obbligo del pagamento dell'imposta di cui al comma 1 sui prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea si applicano le penalità previste per il contrabbando dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e successive modificazioni.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite le condizioni e le modalità di applicazione del presente articolo anche relativamente ai prodotti acquistati all'estero da privati e da essi trasportati.

8. I termini per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, lettera *d*), e per il pagamento dell'imposta di cui al comma 1 possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. L'imposta di cui al comma 1 non si applica a semi, fibra o canapulo di canapa.".

2. Alla legge 2 dicembre 2016 n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 1:

a) al comma 1, dopo le parole: «per il sostegno e la promozione della coltivazione» sono inserite le seguenti: «e della vendita»;

b) al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) alla coltivazione e alla trasformazione di qualsiasi parte della pianta, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, nonché alle attività connesse di cui all'articolo 2135, comma 3, del codice civile».

2) all'articolo 2:

a) dopo la lettera *a*) è inserita la seguente: «*a-bis*) preparati contenenti cannabidiolo (CBD), nel rispetto del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta di canapa o di sue parti, come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo 0,5 per cento.».

3. All'articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il numero 6) è soppresso;

b) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semi-sintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico.».

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione del presente articolo.

5. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui all'articolo 62-*quinquies*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come introdotto dal presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

91.0.2000/8

PARRINI

Sostituire le parole: «inserire il seguente», con le seguenti: «inserire i seguenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 91-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

(Canoni pertinenze demaniali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: «da effettuare entro il 15 ottobre 2014» sono soppresse; le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020»;

b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

2. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

«484. Fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, come previsto dall'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti, non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica, comunque, alle concessioni che risultano oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.».

3. Dal 1° gennaio 2020 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari:

a) alle pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi si applicano le misure unitarie di canone previste dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 1.3), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) l'importo annuo del canone dovuto a corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500,00.».

91.0.2000/9

TRENTACOSTE, PIRRO

All'emendamento 91.0.2000, dopo il capoverso «Art. 91-bis», aggiungere in fine il seguente:

«Art. 91-ter.

(Aumento franchigia esenzione Iva piccoli agricoltori delle aree svantaggiate)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente comma:

"6-bis. Ai produttori agricoli di cui al comma 2, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26 ottobre del 1972, con un volume di affari annuo non superiore ad euro 10.000, che operano nelle zone agricole svantaggiate, ai sensi del Regolamento (CE) N. 1257/1999 e successive modificazioni, si applica il regime di esonero di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 72."».

Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026», sono sostituite dalle seguenti: «212 milioni di euro per l'anno 2020, di 303 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 373 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 338 milioni di euro per l'anno 2025 e di 419 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

91.0.2001/1

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77.»;

b) il comma 768 è abrogato.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: - 2.000.000;
2021: ;
2022: .

91.0.2001/2

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «un contributo fisso onnicomprensivo» a: «richiamato in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2»;

b) al comma 2, è aggiunto in calce il seguente periodo: «Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.»;

c) al comma 3, le parole da: «il contributo fisso» a «dipendente è trasferito,» sono sostituite dalle seguenti: «Il dipendente presenta al Ministero idonea attestazione, rilasciata dalla sede all'estero presso la quale il dipendente stesso è trasferito,» e le parole: «del contributo fisso di cui al comma 1 e la quota» sono sostituite dalle seguenti: «della maggiorazione di cui al comma 1 e la somma»;

d) al comma 4, la parola: «contributo», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «trattamento».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2020: -1.000.000;
2021: -1.000.000;
2022: -1.000.000.

91.0.2001/3

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 19, comma 6, della legge 11 agosto 2014 n. 125, la parola: "cento" è sostituita dalla seguente: "centocinquanta".

2-ter. All'articolo 9, secondo comma, decreto ministeriale del 22 luglio 2015, n. 113 Regolamento recante: "Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo", la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "sessanta" e la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "novanta".

2-quater. Agli oneri derivanti da commi 2-bis e 2-ter, pari a euro 561.600 per l'anno 2020 e a euro 926.000 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sul finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014 n. 125».

91.0.2001/4

ENDRIZZI

All'emendamento 91.0.2001, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Entro il 1° gennaio 2021, gli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono modificati al fine di consentire il gioco solo mediante strumenti di pagamento elettronici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica, necessario per l'utilizzo tramite strumenti di pagamento elettronici, degli apparecchi di cui al comma 1, in particolare prevedendo limiti orari giornalieri di utilizzo e tetti massimi di spesa rapportati al reddito medio mensile.

2-quater. Fatta salva la disciplina in materia di tutela della privacy, l'utilizzo e l'analisi dei dati registrati e trasmessi dagli apparecchi di cui al l'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono riservati al Ministero della salute e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave per finalità di studio, monitoraggio e tutela della salute e dei cittadini nonché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per le sole finalità di pubblicazione di report sul proprio sito istituzionale e documentazione richiesta dal Governo e organi parlamentari. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la cessione a terzi dei dati di cui al presente comma è punita con

la reclusione da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da 50.000 a 500.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente articolo, sono disciplinati i criteri e le garanzie necessarie al rispetto del presente comma per tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle reti telematiche e nei sistemi di conservazione dei dati suddetti».

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 91-bis aggiungere infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di pagamento elettronici».

91.0.2001/5

ENDRIZZI

All'emendamento 91.0.2001, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'art. 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

[Allegato B - Tabella] Art. 28.

Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385.».

Conseguentemente:

a) alla rubrica dell'art. 91-bis aggiungere infine le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento»;

b) dopo l'art. 93 aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita-Win for life, Vinci per la vita - Win for Life Gold e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente articolo».

91.0.2001/6

Giuseppe PISANI

All'emendamento 91.0.2001, all'articolo «91-bis» dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'articolo 28 della tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"(Allegato B - Tabella) Art. 28.

Conti di pagamento e conti base di cui alle disposizioni del Titolo VI, Capo II-ter, Sezioni II e III del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'art. 91-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di conti di pagamento».

Conseguentemente dopo l'articolo 93, aggiungere il seguente:

«Art. 93-bis.

(Prelievo sulle lotterie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è dovuto un diritto pari al 2 per cento sulla parte della vincita eccedente euro 25, conseguita attraverso i seguenti giochi, anche se a distanza: Vinci per la vita – *Win for life*, Vinci per la vita – *Win for Life Gold* e «SiVinceTutto SuperEnalotto», lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

2. Il diritto sulla vincita di cui al comma 1, lettera a) è trattenuto all'atto del pagamento della vincita stessa e deve essere versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario.

3. Con successivo decreto direttoriale sono stabilite le disposizioni attuative e i controlli previsti ai fini dell'applicazione del presente comma».

91.0.2001/7

Giuseppe PISANI

All'emendamento 91.0.2001, all'articolo «91-bis» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al Titolo IV-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, dopo il Capo I, è inserito il seguente:

"CAPO I-bis

Art. 34-quinquies.

(Limite alle commissioni applicabili ai beneficiari di operazioni di pagamento effettuate con strumenti di pagamento emessi da prestatori di servizi di pagamento)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dello sviluppo economico, sentite le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, individuano, con decreto non regolamentare, le categorie di beneficiari alle quali applicare specifiche commissioni".

Conseguentemente alla rubrica dell'art. 91-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni in materia di strumenti di prestatori di servizi di pagamento».

91.0.2001/8

ALFIERI, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 767, secondo periodo, le parole da: «in un apposito fondo» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77».*»;

b) *il comma 768 è abrogato.*

91.0.2001/9

ALFIERI, ZANDA, GIACOBBE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 23-bis del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 le parole: "con personalità giuridica o a or-

ganizzazioni lucrative di utilità sociale" sono sostituite dalle seguenti: "pubblici o privati, associazioni, anche non riconosciute, o comitati"».

91.0.2002/1

PIRRO

All'emendamento 91.0.2002, capoverso: «Art. 91-bis» dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di accrescere la conoscenza dei fenomeni e promuovere la ricerca di soluzioni scientifiche relative alla promozione dello sviluppo sostenibile e al contrasto ai cambiamenti climatici e ai loro effetti, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per la ricerca sullo sviluppo sostenibile», da destinare alla ricerca universitaria, con la dotazione di euro 1 milioni di euro per l'anno 2020, euro 16 milioni di euro nell'anno 2021 e di euro 26 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2022.

1-ter. Nel Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituita una sezione per i finanziamenti aggiuntivi per i progetti di ricerca d'interesse nazionale presentati dalle università, con la dotazione finanziaria di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 20 milioni per l'anno 2022.».

Conseguentemente:

alla Tabella B, la voce relativa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotta dei seguenti importi:

2020: - 1.000.000;
2021: - 16.000.000;
2022: - 26.000.000.

Conseguentemente:

alla Sezione II, missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)», programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria (23.3)», azione «Interventi di edilizia universitaria», i rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente sono ridotti dei seguenti importi, fermo restando l'importo della proiezione pluriennale:

2020: cp/cs - 40.000.000;
2021: cp/cs - 40.000.000;
2022: cp/cs - 20.000.000.

91.0.2002/2

CONZATTI, COMINCINI

All'emendamento 91.0.2002, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

91.0.2002/3

COMINCINI, CONZATTI, SBROLLINI

All'art. 91-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 93, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «Spazio economico europeo» sono inserite le seguenti: «ovvero nella Repubblica di San Marino».

91.0.2002/4

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, le fisiologiche interruzioni dell'anno accademico non precludono l'accesso agli incentivi fiscali per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia dopo avere svolto continuamente attività di studio all'estero».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia».

91.0.2002/5

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, si interpreta nel senso che, per gli studenti che decidono di fare rientro in Italia, non rileva, ai fini della concessione degli incentivi fiscali, avere mantenuto la residenza in Italia durante il periodo di permanenza all'estero per motivi di studio.».

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e in materia di incentivi fiscali per il rientro degli studenti in Italia».

91.0.2002/6

MANCA

All'emendamento 91.0.2002, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Alla scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute è altresì assegnato un ulteriore contributo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020.»».

Conseguentemente:

alla Tabella B sono apportate le seguenti modificazioni: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

91.0.2002/7

PIRRO

All'emendamento 91.0.2002, capoverso «articolo 91-bis» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Alla scuola sperimentale

di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute è altresì assegnato un ulteriore contributo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020"».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono apportate le seguenti variazioni:

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

91.0.2002/8

MANCA, FERRARI

All'emendamento 91.0.2002, dopo l'articolo 91-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 91-ter.

Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis.

(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di cali off stock')

1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché questi acquisti i beni entro 12 mesi dal loro arrivo nello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita, se entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.";

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-*bis*, è inserito il seguente: «2-*ter*. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato la incompleta o mancata compilazione dello stesso.»;

c) dopo l'articolo 41, sono inseriti i seguenti:

"Art. 41-bis.

(Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di cali off stock')

1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro, effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità di un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto-passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'IVA nello Stato membro e la sua identità e il numero di identificazione IVA sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione IVA del soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro 12 mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita, se entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro 12 mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

5. Se, entro 12 mesi dall'arrivo dei beni nell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2 e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-*bis*.

Art. 41-*ter*.

(Cessioni a catena)

1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno ad altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA attribuito allo stesso dallo Stato, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione IVA attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto

intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considera effettuata in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. L'articolo 41-*ter* non si applica alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi.";

d) all'articolo 50 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è soppresso;

2) nel comma 2, le parole «Agli effetti della disposizione del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-*ter*»;

3) dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-*bis*. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-*bis* e 41-*ter* devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

4) al comma 6, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «da questi ultimi ricevuti» aggiungere le seguenti: «, indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-*bis* e 38-*bis*».

91.0.2002/9

MANCA, FERRARI

All'emendamento 91.0.2002, dopo l'articolo 91-bis, è aggiunto il seguente:

«Art. 91-*ter*.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-*sexies*, comma 1, le lettere f) e g) sono soppresse;

b) dopo l'articolo 7-septies è inserito il seguente:

"Art. 7-octies.

(Territorialità – Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;

b) le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

2. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello di stabilimento del prestatore, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato.

3. Qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, la disposizione di cui al comma 1 non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:

a) il prestatore non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;

b) l'ammontare complessivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle prestazioni di servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell'Unione europea diversi dall'Italia, effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;

c) il prestatore non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

4. L'opzione di cui al comma 3, valida per almeno un biennio, deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione relativa all'anno in cui la medesima è stata esercitata e ha effetto fino a quando non sia revocata.";

c) all'articolo 74-*quinquies*, comma 1, le parole: «né identificati» sono soppresse;

d) all'articolo 74-*quinquies*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono dispensati dagli obblighi di cui al titolo II. Per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, non operanti in regime di impresa, arti e professioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22.";

e) all'articolo 74-*quinquies*, al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno dell'Unione europea.";

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 99.

99.14 (testo 2)

RAUTI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2020 per essere ripartita in parti uguali a favore delle finalità di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018».

Conseguentemente il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.

Art. 100.**100.0.700 (già 99.1)**

MANCA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Rifinanziamento del Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti: ", e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022,";

b) ai comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019" con le seguenti: "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.

Art. 101.**101.16 (testo 2)**

FAZZOLARI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

Dopo il comma 3, inserire, in fine, il seguente:

«3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di origine italiana di nazionalità venezuelana che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per ciascuna degli anni 2020 e 2021».

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di pari importo.

Art. 103.**103.Tab.2.2.5 (testo 2)**

SACCONE

Alla Tabella Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 1, Infrastrutture pubbliche e logistica; Programma 1.1 Sistemi stradali, autostradali e intermodali, apportare le seguenti modificazioni:

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2021:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2022:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.
